

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di agosto.

06- 08 - 2019

A Viterbo nel mio studio, in Via Roma n.5.

Innanzitutto a me Dott. Antonio Pappalardo, Notaio residente in Viterbo, iscritto nel Collegio Notarile dei distretti Riuniti di Viterbo e Rieti

si è costituito:

- **COMUNE DI BAGNOREGIO**, con sede in Bagnoregio (VT), piazza S. Agostino n. 21, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Viterbo: 00094410560, REA:VT-108420, in persona del signor PROFILI Luca, nato ad Orvieto il 26 gennaio 1989, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualifica di Sindaco pro-tempore autorizzato alla stipula del presente con delibera del Consiglio Comunale n. 32, del 27 luglio 2019 che in copia conforme si allega al presente sotto la lett. "A";

**sono altresì presenti:**

- BIGIOTTI Francesco, nato a Viterbo il 23 novembre 1962, residente in Bagnoregio, Piazza Trento e Trieste n.10, codice fiscale BGT FNC 62S23 M082H;

- SANTONI Marco, nato a Viterbo il 2 novembre 1963, ivi residente via del Colle n.81, codice fiscale SNT MRC 63S02 M082S.

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, col presente atto convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1)**

E' costituita dal COMUNE DI BAGNOREGIO, ai sensi degli artt. 2462 e s.s. del cod. civ. e del D.L.vo 19 agosto 2016 n.175 e successive modifiche, una società a responsabilità limitata sotto la denominazione

**"CASA CIVITA S.R.L."** unipersonale  
società a capitale interamente pubblico

**Articolo 2)**

La Società ha sede in Bagnoregio (VT), all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter del R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso Comune, con decisione dell'Organo Amministrativo, che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Ai soli fini della prima iscrizione nel Registro delle Imprese di Viterbo, la sede sociale viene indicata dal socio in via Roma n. 28.

Con deliberazioni assunte a norma di legge potranno essere istituite sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, ed istituite filiali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

**Articolo 3)**

La società è costituita fino alla data del 31 dicembre 2070, salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

**Articolo 4)**

La società, nell'ottica del perseguimento delle finalità istituzionali, assume come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di tutti i servizi pubblici locali di natura turistica e gestione delle risorse del territorio e delle connesse attività di carattere tecnologico di competenza del Comune di Bagnoregio (VT) e degli eventuali ulteriori Enti pubblici soci, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) Legge n. 175 del Dlg 19 agosto 2016.

La società opera con particolare riguardo all'espletamento dell'intero ciclo del servi-

**Registrato****a Viterbo:**

il 06/08/2019

n. 8648

Serie T

**Depositato al****Reg.Imprese di**

VITERBO

Il 7-8-2019

Prot.n. 16146

REA:VT17005

zio integrato di gestione del territorio, delle risorse naturali, culturali e dei servizi turistici, compiendo tutte le operazioni utili od indispensabili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Potrà, inoltre, assumere e dare esecuzione alle seguenti attività:

**a)** la gestione di aree di interesse ambientale per lo studio e la conservazione della flora e della fauna con correlate attività di natura turistica e ricreativa, nonché la gestione e valorizzazione di beni, fabbricati ed aree di qualsiasi genere, di interesse paesaggistico, artistico, storico, archeologico e turistico affidati dal Comune di Bagnoregio e/o da altri Enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai soci, compresa la valorizzazione del Borgo di Civita di Bagnoregio candidato a patrimonio Unesco, inserito nella Lista Propositiva Italiana della Convenzione sulla protezione del Patrimonio Mondiale dell'Unesco;

**b)** la gestione di centri informativi, centri congressi polifunzionali per convegni, meeting, riunioni aziendali, stage, mostre, corsi di specializzazione e formazione;

**c)** la realizzazione e/o gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici;

**d)** la gestione di servizi turistici collaterali quali la gestione degli spostamenti, servizio navetta e servizio assistenza connesso, per il trasporto di persone e cose tramite agenzie di viaggi, tour operator, con guide turistiche e/o accompagnatori turistici, attività di trasporto;

e) La società, in particolare, potrà organizzare i mezzi necessari per:

- gestire strutture di ricezione e biglietteria;
- gestire parcheggi e depositi per veicoli;
- gestire l'organizzazione, in proprio e per conto di terzi, di convegni, incontri, meeting, riunioni di lavoro, mostre e/o manifestazioni ed eventi sportivi, teatrali, musicali, cinematografici, multimediali, e più in generale culturali e ricreativi;
- offrire servizi, strutture, personale e quant'altro fosse possibile e necessario per il miglioramento e lo sviluppo turistico del territorio.

La società può assumere le funzioni di stazione appaltante e/o di soggetto concedente ovvero compiere le attività industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari e di garanzia funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui sopra ed in coerenza con l'articolo 4) dello statuto sociale.

#### **Articolo 5)**

La società sarà retta dalle norme contenute nei patti che costituiscono lo statuto sociale che, debitamente sottoscritto dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura da me datane alle parti.

#### **Articolo 6)**

Per i primi 3 (tre) anni viene nominato, quale Organo Amministrativo, un Amministratore Unico nella persona di BIGIOTTI Francesco il quale accetta l'incarico, dichiarando che alla sua nomina non osta alcuno degli impedimenti di legge.

Il potere generale di rappresentanza è attribuito all'amministratore unico.

Quale primo Revisore legale dei conti viene nominato il dott. SANTONI Marco, iscritto al registro dei Revisori contabili n. 107300 pubblicato sulla G.U. supplemento straordinario n. quarto, serie Speciale n. 100 del 17 dicembre 1999, il quale presente quale accetta l'incarico, dichiarando che alla sua nomina non osta alcuno degli impedimenti di legge.

#### **Articolo 7)**

Il capitale sociale è di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero) ed è interamente sottoscritto dal Comune di Bagnoregio.

Il capitale sociale di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero) viene interamente versato in denaro qui in atto all'Amministratore Unico come sopra nominato, ai sensi

dell'art. 2464 comma 4 del Codice Civile come modificato dal comma 15-bis dell'art. 9 del D.L. n. 76/2013, convertito con la legge 9.8.2013 n. 99, mediante consegna da parte del COMUNE DI BAGNOREGIO dell'assegno circolare distinto dal n. 6000770956-11, recante l'importo di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero), emesso dalla Banca Lazio Nord Credito Cooperativo SCPA il 30 luglio 2019 all'ordine della società, recante la clausola di non trasferibilità.

Il nominato Amministratore Unico, nella indicata qualità, rilascia ricevuta della somma riportata nell'assegno a lui consegnato.

#### **Articolo 8)**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2019 (trentuno dicembre duemiladiciannove).

#### **Articolo 9)**

Il signor BIGIOTTI Francesco, come sopra nominato, viene espressamente delegato ad apportare al presente atto costitutivo ed allegato statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione.

#### **Articolo 10)**

Le spese del presente atto e sue conseguenti, ammontanti presumibilmente ad Euro 3.600,00 (tremilaseicento virgola zero zero) sono a carico della Società.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono.

E' scritto in gran parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in piccola parte a mano da me Notaio su cinque pagine intere e parte della sesta su due fogli. Viene sottoscritto alle ore 12,45 ( dodici e quarantacinque).

Fto: Luca Profili - Francesco Bigiotti - Marco Santoni - Antonio Pappalardo.

**Allegato "B" al rep. 4966/4016**

CITTÀ DI  
Provincia di Bagnoregio  
**STATUTO**  
**CASA CIVITA S.R.L. unipersonale**

Statuto approvato con delibera di Consiglio Comunale  
n° 32 del 27 luglio 2019

#### **INDICE**

- art. 1 - Denominazione**
- art. 2 - Sede Sociale**
- art. 3 - Oggetto**
- art. 4 - Scopo**
- art. 5 - Durata**
- art. 6 - Controllo analogo**
- art. 7 - Poteri di controllo in house**
- art. 8 - Poteri di controllo interni ulteriori**
- art. 9 - Rapporti sociali**
- art. 10 - Capitale sociale**
- art. 11 - Dotazione di base e incrementi**
- art. 12 - Diritti dei soci**
- art. 13 - Assunzione di partecipazioni**

- art. 14 - Risultanze sociali e scritture contabili
- art. 15 - Alienazione delle partecipazioni
- art. 16 - Diritto di recesso
- art. 17 - Esclusione
- art. 18 - Liquidazione delle partecipazioni
- art. 19 - Direzione e coordinamento
- art. 20 - Assemblea
- art. 21 - Convocazione dell'assemblea
- art. 22 - Competenze dell'assemblea
- art. 23 - Funzionamento dell'assemblea
- art. 24 - Amministratori
- art. 25 - Attribuzioni e competenze
- art. 26 - Poteri, convocazione e sede dell'organo amministrativo
- art. 27 - Durata in carica e cessazione
- art. 28 - Rappresentanza
- art. 29 - Trattamento economico
- art. 30 - Personale
- art. 31 - Organi di controllo
- art. 32 - Scioglimento e liquidazione
- art. 33 - Bilancio e utili
- art. 34 - Controversie
- art. 35 - Rinvio

**PARTE PRIMA  
NATURA, OGGETTO E FINALITA'**

**Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico denominata

**“CASA CIVITA SRL”**

La società indica negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante apposita iscrizione presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497bis, comma 2, del codice civile, di essere a capitale interamente pubblico.

**Articolo 2 - Sede Sociale**

La società ha sede legale nel Comune di Bagnoregio (VT) all'indirizzo risultante dal registro delle imprese.

L'assemblea della società può deliberare lo spostamento della sede sociale all'interno del medesimo Comune e istituire, modificare e sopprimere sedi e uffici secondari.

**Articolo 3 - Oggetto**

La società, nell'ottica del perseguimento delle finalità istituzionali, assume come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di tutti i servizi pubblici locali di natura turistica e gestione delle risorse del territorio e delle connesse attività di carattere tecnologico di competenza del Comune di Bagnoregio (VT) e degli eventuali ulteriori Enti pubblici soci, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) Legge n. 175 del Dlgs 19 agosto 2016.

La società opera con particolare riguardo all'espletamento dell'intero ciclo del servizio integrato di gestione del territorio, delle risorse naturali, culturali e dei servizi turistici, compiendo tutte le operazioni utili od indispensabili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Potrà, inoltre, assumere e dare esecuzione alle seguenti attività:

a) la gestione di aree di interesse ambientale per lo studio e la conservazione della flora e della fauna con correlate attività di natura turistica e ricreativa, nonché la gestione e valorizzazione di beni, fabbricati ed aree di qualsiasi genere, di interesse paesaggistico, artistico, storico, archeologico e turistico affidati dal Comune di Bagnoregio e/o da altri Enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai soci, compresa la valorizzazione del Borgo di Civita di Bagnoregio candidato a patrimonio Unesco, inserito nella Lista Propositiva Italiana della Convenzione sulla protezione del Patrimonio Mondiale dell'Unesco;

b) la gestione di centri informativi, centri congressi polifunzionali per convegni, meeting, riunioni aziendali, stage, mostre, corsi di specializzazione e formazione;

c) la realizzazione e/o gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici;

d) la gestione di servizi turistici collaterali quali la gestione degli spostamenti, servizio navetta e servizio assistenza connesso, per il trasporto di persone e cose tramite agenzie di viaggi, tour operator, con guide turistiche e/o accompagnatori turistici, attività di trasporto;

e) La società, in particolare, potrà organizzare i mezzi necessari per:

- gestire strutture di ricezione e biglietteria;

- gestire parcheggi e depositi per veicoli;

- gestire l'organizzazione, in proprio e per conto di terzi, di convegni, incontri, meeting, riunioni di lavoro, mostre e/o manifestazioni ed eventi sportivi, teatrali, musicali, cinematografici, multimediali, e più in generale culturali e ricreativi;

- offrire servizi, strutture, personale e quant'altro fosse possibile e necessario per il miglioramento e lo sviluppo turistico del territorio.

La società può assumere le funzioni di stazione appaltante e/o di soggetto concedente ovvero compiere le attività industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari e di garanzia funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui sopra ed in coerenza con l'articolo 4) che segue.

#### **Articolo 4 - Scopo**

La società ha quale scopo la produzione di un servizio di interesse generale qual è il servizio di natura turistica e gestione delle risorse del territorio e delle connesse attività di carattere tecnologico di competenza Comune di Bagnoregio e degli eventuali Enti pubblici proprietari oltreché il perseguimento, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (unitamente al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), delle finalità istituzionali proprie degli stessi soggetti.

In ogni caso l'attività e l'operatività prevalente della società deve essere circoscritta all'ambito territoriale degli Enti pubblici soci.

In coerenza con quanto sopra la società opera in via prevalente nei confronti degli Enti pubblici soci sulla base di specifici contratti di servizio appositamente stipulati.

La Società dovrà garantire che, oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato, in conformità all'art. 16, c. 3, del D. Lgs. 175/2016, sia effettuato nello svolgimento di servizi ad essa affidati dagli Enti pubblici proprietari o da altre persone giuridiche controllate dai soci; ai sensi dell'art. 10 c.1, lett. b) del D. Lgs. 100/2017, la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

#### **Articolo 5 - Durata**

La società è costituita fino alla data del 31 dicembre 2070, salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

#### **Articolo 6 - Controllo Analogico**

Il Comune di Bagnoregio e gli eventuali Enti pubblici proprietari esercitano sulla società un controllo -preventivo, concomitante e successivo - analogo a quello esercitato sui propri servizi tale da porre concretamente in essere un'influenza dominante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società.

Il controllo analogo deve essere garantito sia a livello di controllo societario che a livello di concreta possibilità per i soci di incidere sulla organizzazione e sul dimensionamento dei servizi.

In presenza di una pluralità di soci il controllo può essere esercitato anche in modo congiunto, in conformità all'art. 5, comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e agli artt. 2, comma 1, lett. b) e 16 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Il controllo analogo può essere esercitato attraverso una persona giuridica diversa dall'amministrazione partecipante al capitale sociale, a sua volta controllata, secondo le modalità indicate dai commi che precedono.

In ogni caso i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali la cui scadenza può avere una durata superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341bis, primo comma, del codice civile.

La sottoscrizione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali è soggetta alla preventiva deliberazione del consiglio comunale del Comune di Bagnoregio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 1 e 9 comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

#### **Articolo 7 - Poteri di controllo in house**

Il Comune di Bagnoregio e gli eventuali Enti pubblici soci sono dotati di poteri di direzione, di ispezione, di nomina e di veto idonei a determinare un'influenza decisiva sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società assicurando a tal fine un controllo effettivo, funzionale e strutturale.

Le principali delibere di competenza dell'organo di gestione e di amministrazione della società sono previamente e periodicamente sottoposte al potere autorizzatorio dell'assemblea. Il medesimo organo ha l'obbligo di fornire all'assemblea e ai soci i report necessari affinché essi effettuino un controllo permanente e permeante sulle attività sociali.

I soci esercitano concreti poteri di ingerenza, indirizzo e vigilanza superiori a quelli tipici del diritto societario e tali da limitare in modo determinante i residuali poteri degli organi di gestione e amministrazione della società ed al contempo assicurando, se del caso attraverso specifici patti parasociali:

- a)** una periodica revisione della organizzazione aziendale al fine di verificarne la coerenza con i servizi affidati e con le finalità statutarie;
- b)** una periodica riqualificazione e rimodulazione degli assetti della governance aziendale con riferimento ai principi della adeguatezza organizzativa e della complessiva sostenibilità finanziaria;
- c)** una periodica analisi dei processi organizzativi e degli standard tecnici e prestazionali in rapporto al dimensionamento complessivo dei servizi erogati.

L'attività di controllo, realizzabile anche attraverso il sistema del confronto periodico e/o la preventiva approvazione, interviene soprattutto nelle seguenti fasi gestionali:

- a)** deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e/o comunque di rilevanza strategica;
- b)** razionalizzazione delle attività di approvvigionamento di beni e servizi;
- c)** individuazione di misure per il contenimento dei costi generali;
- d)** programmazione dei processi di riorganizzazione aziendale;
- e)** programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di personale;
- f)** predisposizione e modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con

l'utenza;

**g)** programmazione annuale e triennale delle procedure di affidamento di ogni genere;

**h)** attribuzione degli atti di affidamento ed in genere degli atti di adozione di provvedimenti di spesa, acquisti e alienazioni (anche di tipo patrimoniale) di importo superiore a euro 40.000 (quarantamila).

#### **Articolo 8 - Poteri di controllo interni ulteriori**

Al fine di strutturare un sistema di controlli da parte del socio sull'andamento amministrativo, sulla regolarità contabile e sulla adeguatezza tecnico-organizzativa della società, nonché a garanzia della legittimità e correttezza della organizzazione aziendale, sono previsti gli ulteriori seguenti controlli interni:

**a)** un controllo preventivo e autorizzatorio di budget economici, patrimoniali e finanziari annuali e pluriennali e dei connessi piani industriali, degli investimenti e di sviluppo volti alla programmazione dei servizi da erogare, delle risorse umane e strumentali da impiegare ed alla previsione di eventuali operazioni straordinarie o comunque di rilevante impatto sulla gestione futura;

**b)** un controllo concomitante sull'attuazione di quanto programmato, tramite l'analisi di adeguati report e di conseguenti momenti formali di confronto, verifica e dialogo collaborativo, al fine di valutare anche la necessità di interventi correttivi in corso di esercizio;

**c)** un controllo a consuntivo e valutazione ex post tramite idonea documentazione integrativa di quanto già previsto in seno al bilancio d'esercizio in grado di garantire un adeguato livello di attendibilità rispetto a quanto programmato e, dunque, in grado di segnalare le performance aziendali e quelle del centro decisionale della società, fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Tali controlli interni possono essere esercitati direttamente dai soci, eventualmente organizzati in forma di coordinamento, ove possibile con l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi, in ottemperanza alle previsioni di legge espressamente dettate in relazione alle società partecipate dagli Enti locali secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Gli Enti pubblici soci in qualunque momento possono esercitare poteri di vigilanza ovvero procedere a controlli diretti sulle attività svolte, sulla qualità dei servizi espletati e sul gradimento delle operazioni compiute anche attraverso accesso diretto negli stabilimenti sociali.

Il Comune di Bagnoregio e gli eventuali Enti pubblici proprietari partecipano alla definizione delle strategie sociali, verificano lo stato di attuazione degli obiettivi, accertano la sussistenza della qualità del servizio ed assicurano il controllo, anche ispettivo, sulla gestione aziendale e sul bilancio.

#### **Articolo 9 - Rapporti sociali**

L'affidamento di servizi e di attività da parte del Comune di Bagnoregio e degli Enti proprietari avviene, previa deliberazione del competente organo, attraverso appositi strumenti convenzionali che regolano i reciproci rapporti tra la società i soci.

Il Comune di Bagnoregio e gli eventuali Enti pubblici proprietari esercitano il controllo analogo individuando nelle convenzioni un proprio organo o ufficio interno, eventualmente organizzato in forma di coordinamento, che assume il ruolo di referente per tutti i rapporti intercorrenti tra la società e l'ente affidante.

L'organo o ufficio interno esercita i poteri di verifica, controllo e monitoraggio e corretta interpretazione dei contenuti dell'atto convenzionale e segnala tempestivamente ai soci eventuali inadempimenti o scostamenti dalle direttive, dagli atti di indirizzo e, più in generale, da tutte le disposizioni impartite.

L'organo o ufficio interno coordina tutte le attività volte a garantire l'effettivo espletamento del controllo analogo nonché lo svolgimento dell'alta sorveglianza sui servizi. L'organo interno ha diritto di accedere alla sede e agli stabilimenti sociali e di visionare e/o di avere copia di tutti gli atti di gestione.

## **PARTE SECONDA CAPITALE E PARTECIPAZIONI**

### **Articolo 10 - Capitale sociale**

Il capitale sociale è determinato in euro 60.000,00 (sessantamila/00).

Possono formare oggetto di conferimenti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi i beni in natura.

Nel rispetto della legislazione vigente e del presente statuto la società può, attraverso apposita delibera di aumento, disporre un incremento del capitale sociale ovvero l'acquisizione di ulteriori patrimoni, anche se destinati a uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447bis e seguenti del codice civile.

Nel caso di incremento del capitale sociale ai soci spetta un diritto di prelazione in misura proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già posseduta.

Il socio contrario all'aumento di capitale ha facoltà di recesso secondo le disposizioni del codice civile e del presente statuto.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

### **Articolo 11 - Dotazione di base e incrementi**

La prima dotazione iniziale della società è di proprietà esclusiva del Comune di Bagnoregio.

Il socio fondatore, previa deliberazione da parte del consiglio comunale assunta a maggioranza dei propri componenti, può disporre la cessione di una percentuale massima del 49% della quota di partecipazione in favore di altri soggetti pubblici ricadenti all'interno dei confini territoriali del Comune di Bagnoregio e/o di territori limitrofi.

La partecipazione al capitale sociale del Comune di Bagnoregio non può essere ridotta al di sotto della soglia del 51%.

La società non ammette alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

Sulla quota di partecipazione è vietato costituire diritti reali o personali di godimento e di garanzia a qualsiasi titolo, a favore di terzi non soci in ragione della natura tassativamente pubblica della compagine sociale. Analogamente, non sono trasferibili a terzi estranei alla compagine sociale i diritti di opzione.

Gli atti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui sopra sono inefficaci nei confronti della società e dei soci e, conseguentemente, non è ammessa la relativa annotazione nel registro imprese della camera di commercio.

### **Articolo 12 - Diritti dei soci**

La quota di partecipazione è individuale, conferisce ai soci eguali diritti, pur nei limiti di cui al comma 2, ed è nominativa e cedibile esclusivamente nel rispetto della legge e nei termini e alle condizioni di cui sopra.

La quota di partecipazione posseduta da ciascuno dei soci attribuisce il diritto di voto e i diritti sociali in misura proporzionale alla medesima quota di partecipazione al capitale sociale.

### **Articolo 13 - Assunzione di partecipazioni**

La società non può assumere partecipazioni in altre imprese se il contenuto o la misura della stessa si pone in concorrenza e/o in contrasto e/o comporta una modifica dell'oggetto sociale.

La costituzione di nuove società e/o l'acquisizione di nuove partecipazioni in altre società è, comunque, ammessa esclusivamente nei limiti di cui al decreto legislativo 19

agosto 2016, n. 175, art. 4.

#### **Art. 14 - Risultanze sociali e scritture contabili**

La società assicura la corretta tenuta dei libri obbligatori e delle scritture contabili come prescritti dalla legge.

Le risultanze del registro imprese indicano il nominativo, l'entità della quota di partecipazione, i versamenti effettuati, le eventuali variazioni e il domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci e dei soggetti che ricoprono cariche sociali è a tutti gli effetti quello risultante dal registro imprese.

Il trasferimento delle partecipazioni assume effetto nei confronti della società a partire dal momento in cui viene annotato nel registro imprese.

L'iscrizione dell'atto di trasferimento delle quote di partecipazione deve essere tempestivamente comunicato alla società su iniziativa dell'alienante o dell'acquirente previa esibizione e consegna di copia del titolo formale da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito presso il competente registro delle imprese.

#### **Art. 15 - Alienazione delle partecipazioni**

Le quote sociali possono essere trasferite per atto tra vivi esclusivamente tra Enti pubblici ricompresi nei limiti territoriali del Comune di Bagnoregio e/o di territori limitrofi, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 11.

Nel caso di alienazione di quote di partecipazione a titolo oneroso i soci vantano un diritto di prelazione.

Il socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria quota di partecipazione deve darne tempestiva comunicazione agli altri soci all'indirizzo pec risultante dal registro imprese specificando l'ammontare della partecipazione che intende cedere, il prezzo, le modalità di pagamento e le generalità del cessionario. L'obbligo di comunicazione permane anche nel caso di alienazione gratuita o il cui corrispettivo sia diverso dal denaro.

Il diritto di prelazione può essere fatto valere solo a parità di condizioni e deve essere esercitato non oltre trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione via pec di cui al comma precedente.

La manifestazione di interesse di più soci all'esercizio del diritto di prelazione comporta la ripartizione tra loro in proporzione all'ammontare delle quote da ciascuno di essi possedute.

La cessione della partecipazione obbliga solidalmente l'alienante e l'acquirente per un periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.

La alienazione e l'acquisizione di quote di partecipazione nella società è sempre subordinata al gradimento del socio di maggioranza e all'impegno effettivo del potenziale acquirente di affidare alla società servizi o, comunque, attività rientranti nell'oggetto sociale.

Ogni trasferimento effettuato in violazione delle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della società e degli altri soci che, pertanto, possono riscattare le quote dell'acquirente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'avvenuto trasferimento.

#### **Articolo 16 - Diritto di recesso**

Il socio può esercitare il diritto di recesso nelle ipotesi prescritte dagli articoli 2473, primo comma, 2469, secondo comma, e 2497quater del codice civile ovvero nel caso in cui il medesimo socio non abbia prestato il proprio consenso all'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione direttamente a terzi.

Il diritto di recesso non può, comunque, essere esercitato prima del decorso di due anni dalla data di costituzione della società o, se intervenuta successivamente, dalla data di sottoscrizione della partecipazione.

Gli Enti locali proprietari possono esercitare il diritto di recesso nel caso in cui cessi l'affidamento e venga conseguentemente risolto il contratto di servizio o il disciplinare o l'atto negoziale avente natura o funzioni equivalenti, relativi al servizio affidato alla società.

Non è ammesso il recesso parziale o pro quota.

Il socio che intende recedere deve darne tempestiva comunicazione all'organo amministrativo mediante comunicazione via pec non oltre venti giorni dalla piena conoscenza del fatto che giustifica il recesso.

Il recesso produce effetti a partire dalla data di ricezione della relativa pec da parte della società e di esso deve essere comprovata la specifica annotazione riportata nel registro imprese.

L'organo amministrativo comunica immediatamente agli altri soci sia l'intenzione che l'effettivo esercizio del diritto di recesso da parte del socio nonché l'eventuale valore dovuto dalla società a titolo di liquidazione della quota.

#### **Articolo 17 - Esclusione**

L'esclusione del socio può essere deliberata dall'assemblea nei soli casi previsti dalla legge.

#### **Articolo 18 - Liquidazione delle partecipazioni**

In esito al recesso o alla esclusione del socio, la relativa quota di partecipazione deve essere liquidata secondo la procedura indicata dall'articolo 2473 del codice civile.

Il socio che, entro trenta giorni dalla ricezione della notifica di recesso, non comunichi la sua volontà in ordine alle modalità di rimborso della quota si intende decaduto dai diritti a lui spettanti ai sensi dell'articolo 2473, quarto comma, del codice civile.

#### **Articolo 19 - Direzione e coordinamento**

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e controllo negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis secondo comma del codice civile.

### **PARTE TERZA**

#### **ORGANI E FUNZIONAMENTO**

#### **Articolo 20 - Assemblea**

L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e del capitale sociale e le sue deliberazioni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2437 del codice civile, vincolano tutti gli Enti pubblici proprietari, ancorché assenti o dissenzienti.

Il presidente dell'assemblea è nominato con deliberazione dei soci assunta a maggioranza del capitale sociale e può essere revocato, su richiesta di almeno un terzo dei soci rappresentanti il capitale sociale, con la medesima maggioranza.

In assenza o mancanza del presidente dell'assemblea, la stessa è coordinata dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dall'amministratore in possesso della maggiore anzianità di carica.

#### **Articolo 21 - Convocazione dell'Assemblea**

L'assemblea è convocata dal presidente dell'assemblea nei casi prescritti dalla legge ovvero su richiesta dell'amministratore unico, ovvero, del presidente del consiglio di amministrazione, ovvero ancora su richiesta dei soci o dei consiglieri di amministrazione in entrambi i casi rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria deve, comunque, essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e non oltre sei mesi in presenza delle circostanze straordinarie di cui all'art. 2364, ultimo comma, del codice civile.

La convocazione dell'assemblea avviene con avviso trasmesso ai soci via pec all'in-

dirizzo tempestivamente comunicato ovvero mediante strumenti idonei a dare prova dell'avvenuta conoscenza degli argomenti da trattare all'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora con un preavviso non inferiore a giorni otto, ovvero non inferiore a giorni due nei casi di straordinaria necessità ed urgenza debitamente documentate.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con i quorum previsti dall'art. 2479bis, terzo comma, del codice civile.

In ogni caso la deliberazione s'intende regolarmente adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **Articolo 22 - Competenze dell'Assemblea**

L'assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, può adottare regolamenti che disciplinano il concreto funzionamento dell'assemblea stessa, dell'organo di gestione e in genere il concreto svolgimento dell'attività societaria.

Sono riservate all'assemblea le decisioni di cui all'articolo 2479, primo e secondo comma, e dell'articolo 2465, secondo comma, del codice civile oltreché l'approvazione di eventuali partecipazioni in altre società e ogni questione relativa all'assetto delle quote societarie. Per le modificazioni dello statuto è necessario il voto favorevole dei soci in misura non inferiore alla maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea, in coerenza alle previsioni di cui all'art. 7, approva preliminarmente i documenti di programmazione, le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e gli atti fondamentali della gestione, quali la relazione programmatica e le linee strategiche della società e dei programmi operativi relativi allo sviluppo delle attività aziendali, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale e delle assunzioni, l'esternalizzazione di servizi, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali e gli impegni di spesa superiori all'importo di euro 40.000,00(quarantamila virgola zero zero).

Il Comune di Bagnoregio e gli eventuali Enti pubblici proprietari, nel rispetto dei rispettivi statuti, nominano e revocano, nei modi di legge, i membri dell'organo di amministrazione, di gestione e di controllo oltreché del collegio sindacale determinandone anche il relativo compenso.

L'assemblea delibera, inoltre, su tutti gli argomenti proposti dai soci o dagli amministratori che siano espressione di almeno un terzo del capitale sociale.

#### **Articolo 23 - Funzionamento dell'assemblea**

I soci risultanti dal registro imprese hanno diritto di esprimere il voto e l'eventuale consenso sui punti posti all'ordine del giorno.

Il voto di ciascun socio ha una validità direttamente proporzionale alla quota di capitale sociale posseduta.

Gli Enti locali soci possono partecipare all'assemblea attraverso il proprio legale rappresentante, ovvero, possono rilasciare delega scritta in favore di altri soci ovvero di altri soggetti non titolari di cariche sociali.

L'assemblea nomina un segretario incaricato di redigere il verbale delle sedute.

#### **Articolo 24 - Amministratori**

L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico.

Gli Amministratori possono anche essere non soci, nei limiti consentiti dalla legge.

L'amministratore unico è designato dall'assemblea dei soci, salvo per il primo amministratore, nominato nell'atto costitutivo.

La scelta degli amministratori è effettuata nel rispetto dei principi di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dell'articolo 2382 del codice civile tra soggetti che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa,

per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, aziende pubbliche o private. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovino nelle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 2382 e 2390 del codice e dalle disposizioni concernenti le società a partecipazione pubblica. Pertanto non possono essere nominati amministratori i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

L'organo di amministrazione può procedere alla nomina di direttori, institori e procuratori dotati di specifica e comprovata esperienza nella materia della società pubbliche, tramite le procedure di selezione previste dall'art. 29 dello Statuto.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

### **Articolo 25 - Attribuzioni e competenze**

L'organo amministrativo deve improntare la sua attività all'osservanza delle norme di legge e del presente statuto, in armonia con le prescrizioni sul funzionamento delle società pubbliche oltretché con gli indirizzi assunti dall'assemblea e dagli organi deliberativi degli Enti soci.

L'organo di amministrazione, prima di deliberare, informa, con adeguato preavviso, gli altri organi sociali, fatti salvi i casi di documentata urgenza.

All'organo amministrativo della società compete:

**a)** la predisposizione del bilancio annuale di previsione sulla gestione con specifica indicazione, degli obiettivi di programmazione e dello stato di attuazione degli investimenti;

**b)** un rapporto tecnico-economico e finanziario, per il solo primo semestre, evidenziando:

- lo stato patrimoniale della società,

- i costi ed i ricavi del periodo,

- il dettaglio dei rapporti finanziari di credito/debito tra il Comune di Bagnoregio e la società controllata,

- gli approvvigionamenti ed i lavori affidati a terzi ed ogni altra informazione che incide sugli equilibri economico finanziari della Società;

**c)** alla fine di ogni esercizio, la predisposizione della bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'attenzione dell'assemblea almeno quindici giorni prima della data fissata per la relativa deliberazione ai sensi dell'art. 2429, comma terzo.

Il bilancio annuale di previsione, di cui al punto a), deve essere trasmesso entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce all'organo, ufficio o autorità preposto al controllo analogo il quale, può proporre, nei successivi quindici giorni, le modifiche e integrazioni ritenute necessarie che l'organo amministrativo sarà tenuto a recepire.

Il testo definitivo del bilancio di previsione è poi sottoposto all'assemblea dei soci per la formale approvazione e rappresenta a tutti gli effetti il perimetro in cui l'organo amministrativo è tenuto a sviluppare la conseguente e connessa attività gestoria.

L'organo di amministrazione della società deve relazionare, su richiesta motivata; al Comune di Bagnoregio e agli eventuali Enti pubblici proprietari e all'assemblea dei soci sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici nonché sull'andamento della gestione ordinaria e straordinaria della società in coerenza con gli obblighi di cui al precedente punto b).

Gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, sono vincolati al rispetto delle prescrizioni impartite direttamente dai soci ovvero in sede di controllo analogo.

L'organo di amministrazione può adottare codici di condotta propri ovvero aderire a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina di comportamenti imprendi-

toriali nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché portatori di interessi legittimi coinvolti nell'attività della società.

L'organo di amministrazione promuove la consultazione e la partecipazione degli Enti pubblici e delle organizzazioni della società civile in merito alle principali attività della società favorendo specifici incontri e pubblicizzando l'attività sociale.

L'organo di amministrazione può, inoltre, adottare programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

#### **Articolo 26 - Poteri, convocazione e sede dell'organo amministrativo**

L'organo amministrativo esercita poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, nei limiti delle attribuzioni concesse dai soci, dall'assemblea, dalla legge e dal presente statuto.

In presenza del consiglio di amministrazione il presidente convoca la riunione mediante avviso all'indirizzo pec previamente comunicato e concordato con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza o, in caso di urgenza debitamente documentata, con un preavviso di almeno due giorni. Di ogni seduta è redatto apposito processo verbale.

L'avviso di convocazione indica sempre l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

In caso di mancato preavviso le decisioni sono validamente adottate se, comunque, vengono assunte alla presenza di tutti gli amministratori e degli organi di controllo eventualmente nominati per legge e statuto.

L'organo amministrativo si riunisce presso la sede sociale ovvero presso altra sede eventualmente autorizzata dai soci. L'intervento del componente o dell'organo legittimamente impedito per documentate ragioni può, eccezionalmente, essere ammesso anche tramite mezzi di video conferenza o call conference a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e possano in tempo reale intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati.

#### **Articolo 27 - Durata in carica e cessazione**

Il mandato dell'organo amministrativo è rinnovabile e ha una durata triennale con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di competenza.

L'eventuale rinnovo nella carica, ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile, è subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta dal designato nell'esercizio del precedente mandato.

La cessazione dell'organo di amministrazione deve essere comunicata senza indugio ai soci e ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo organo.

Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare l'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero organo amministrativo ed i restanti consiglieri non possono compiere operazioni che eccedano l'ordinaria amministrazione.

L'organo amministrativo è ricostituito entro trenta giorni mediante delibera dell'assemblea.

#### **Articolo 28 - Rappresentanza**

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza legale della società.

Con l'atto di nomina possono eccezionalmente essere attribuiti speciali poteri di rappresentanza agli eventuali amministratori delegati, ai procuratori, ai direttori ed insti-

tori.

### **Articolo 29 - Trattamento economico**

Il trattamento economico annuo onnicomprensivo degli amministratori e dei dipendenti è soggetto ai limiti e alle regole contenute nell'art.11, commi 6 e7 del D. Lgs. n. 175 del 2016, nonché delle disposizioni di legge applicabili alle società a capitale interamente pubblico locale.

La determinazione della parte variabile della retribuzione è commisurata ai risultati raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuiti a responsabilità dell'amministratore la parte variabile non può essere corrisposta.

Non è consentito corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali ovvero gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività.

E', comunque, fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Nel caso di risultato economico negativo per tre esercizi la società riduce del trenta per cento il compenso dei componenti degli organi di amministrazione, salvo che il risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Resta fermo quanto prescritto dall'art. 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 secondo cui il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi può rappresentare giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.

### **Articolo 30 - Personale**

La società stabilisce con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità, imparzialità e dei principi, per quanto applicabile, di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito istituzionale della società.

L'organo di amministrazione può deliberare la nomina di un direttore generale in possesso di comprovate esperienze professionali nello specifico settore di riferimento ed un'adeguata esperienza dirigenziale, non inferiore a dieci anni, maturata in organizzazioni pubbliche o private di significative dimensioni, con autonomia gestionale relativa ai processi di programmazione e pianificazione delle attività, verifica e rendicontazione degli obiettivi, organizzazione e gestione di sistemi di controllo interno, coordinamento e valutazione delle risorse umane.

Egli è selezionato mediante le procedure di cui al comma 1 e, al designato, possono essere delegati poteri di ordinaria amministrazione, nei limiti delle attribuzioni di legge e di quelle disposte dal presente statuto, dall'assemblea e dall'organo di amministrazione.

### **Articolo 31 - Organi di controllo**

Il controllo e la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 3, 2° comma del D. lgs 19 agosto 2016 n. 175, è attribuita al sindaco o a un revisore contabile, la cui nomina spetta all'assemblea, salvo che per la prima nomina disposta nell'atto costitutivo.

Il compenso del sindaco o del revisore contabile è determinato dall'assemblea.

## **PARTE QUARTA**

### **CLAUSOLE FINALI**

### **Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione**

La società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 del codice civile e al ri-

correre delle circostanze di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

#### **Articolo 33 - Bilancio e utili**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali utili risultanti dal bilancio saranno ripartiti con destinazione del cinque per cento a riserva legale, fino al raggiungimento della percentuale di un quinto del capitale e, per la restante parte, sarà in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea, che approva il Bilancio.

L'Assemblea potrà, comunque, decidere di non ripartire gli utili e di accantonarli in un apposito fondo di riserva.

#### **Articolo 34 - Controversie**

Le controversie sorte tra i soci ovvero tra la società e i soci aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse nei confronti della società o dei soci da parte di amministratori, liquidatori, sindaci revisori e altri organismi di controllo contabile ovvero nei loro confronti da parte della società e dei soci sono devolute alla giurisdizione e competenza esclusiva del Tribunale di Viterbo.

L'organo di amministrazione assume ogni deliberazione intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché in ordine ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali nonché in merito al contenzioso arbitrale.

#### **Art. 35 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni sulle società a responsabilità limitata contenute nel codice civile e nelle norme generali di diritto privato in materia di società nonché alle disposizioni del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e a quelle specificamente riferite alle società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico.

F.to: Luca Profili - Francesco Bigiotti - Marco Santoni -Antonio Pappalardo.

Certifico io sottoscritto Dott. Antonio Pappalardo notaio in Viterbo che la presente è copia conforme al suo originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Viterbo li 6 agosto 2019



Allegato "A" al  
4966/4016

**Verbale deliberazione del Consiglio Comunale**

N. 32 Del 27-07-2019	<b>OGGETTO</b>	COSTITUZIONE SOCIETA' IN HOUSE - CASA CIVITA. DETERMINAZIONE.
-------------------------	----------------	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 09:30 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello nominale:

Consiglieri		Presente/Assente
PROFILI LUCA	SINDACO	Presente
BIGIOTTI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Assente
ZEROLI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
CROSTA SABRINA	CONSIGLIERE	Presente
CRESCENZI DAVID	CONSIGLIERE	Presente
GENTILI ELENA	CONSIGLIERE	Presente
CENTOSCUDI GIUSEPPINA	CONSIGLIERE	Presente
CAVALLORO CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
PESCATORE GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
LANDI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
CORTIGNANI GIANDOMENICO	CONSIGLIERE	Presente
SILVI BRUNO	CONSIGLIERE	Presente
PAOLUCCI LORENA	CONSIGLIERE	Presente
Presenti n° 12		Assenti n° 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il DR. DAVID CRESCENZI in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO del Consiglio Comunale.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DR. Franco COLONNELLI.  
Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Sigg.ri:

La seduta è aperta.

**COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**

IL PRESIDENTE  
DAVID CRESCENZI





Il Consigliere Bigiotti dichiara di voler astenersi dalla discussione e di non partecipare al voto sulla proposta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive disposizioni integrative e correttive approvate con D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

DATO ATTO che - l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., prevede che "un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore";

- l'art. 192, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., prevede che sia "istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5.

L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto"; - con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 61 del 14 marzo 2017) le linee guida Anac n. 7, di attuazione del D.Lg. n. 50/2016, recanti "Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016";



RILEVATO inoltre che, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

PRESO ATTO della relazione di valutazione dell'offerta dei servizi culturali- turistici e connessi da affidare in house alla Società Casa Civita S.r.l.;

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 2 del 16.2.2019 con cui si provvedeva alla costituzione in via di intenti della società di cui sopra previa consultazione pubblica;

ATTESO che sono state effettuate consultazioni pubbliche e trasmessa all'autorità garante della concorrenza e del mercato la documentazione relativa alla costituzione della società in house ex articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n.175/2016 e che la stessa autorità non ha fatto pervenire osservazioni in merito;

Sentito l'intervento del Consigliere Landi che illustra le seguenti criticità relative all'argomento posto all'ordine del giorno. In particolare si fa presente che ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 la Società debba avere una convenienza economica al fine di poter essere costituita. Dai dati contabili non risulta esservi convenienza economica per l'Ente. Inoltre nello statuto e atto costitutivo sono previste ipotesi di ineleggibilità relative agli organi di governo ad esempio per i dipendenti comunali già previste nel testo Unico sulle Società pubbliche, che potrebbero essere rifondanti, mentre non sono espressamente indicate incompatibilità per quanto riguarda i Consiglieri Comunali, così come previsto



dall'art. 63 del T.U. degli Enti locali. In particolare si chiede pertanto se si è intenzione indicare un Consigliere tra gli organi di governo della Società.

Si comunica che la proposta di deliberazione è stata modificata al punto 4 del dispositivo ove è previsto il rinvio a fasi successive relative all'affidamento dei servizi alla Società partecipata previa ulteriore verifica contabile da sottoporre a parere del Revisore dei Conti tenuto conto che lo stesso ha espresso parere non favorevole in data 17/07/2019 in ordine alla mancanza di un quadro economico adeguato completo, pur facendo presente la possibilità la costituzione di una Società in House ai sensi dell'art. 192, c. 2, del D.lgs. 50/2016.

Inoltre viene modificato lo schema di contratto di servizio.

Il Consigliere Landi, anche alla luce delle modifiche illustrate dal segretario Comunale, ritiene di dover chiedere il rinvio dell'argomento al fine di avere un quadro completo dello stesso.

Viene sottoposta a votazione la proposta di rinvio che viene respinta con voti n. 8 contrari(maggioranza) e N. 4 favorevoli(Minoranza)

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 mentre il responsabile Finanziario si è espresso con parere favorevole in ordine alla sola procedura formale di costituzione, rinviando alle successive fasi attuative il parere contabile;

Atteso che si ritiene di dover procedere alla costituzione formale della Società e in una successiva fase all'affidamento dei servizi previa ulteriore verifica contabile da sottoporre a parere del revisore dei conti;

VERIFICATA la propria competenza fissata dall'art. 42, co. 2 lett. c), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;



VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. 33/2013 in materia di "amministrazione trasparente";

CON la seguente VOTAZIONE, espressa in forma palese: n. 8 voti favorevoli(Maggioranza) e n. 4 contrari(minoranza):

## DELIBERA

1. Di costituire in via definitiva e per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, le modalità di gestione dei servizi turistico culturali e connessi attraverso affidamento diretto in house providing, alla società "Casa Civita S.r.l." unipersonale, ai sensi degli artt. 2462 e s.s. del cod. civ. e del D.L.vo 19 agosto 2016 n.175 e successive modifiche;;
2. Di rendere propria ed approvare la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta.
3. Di approvare lo schema di atto costitutivo e Statuto che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando mandato al Sindaco di sottoscriverlo nelle forme di legge, con facoltà di apportare in sede di sottoscrizione, ove necessario, modificazioni o integrazioni non aventi carattere sostanziale.
4. Di approvare l' unito schema di contratto di servizio ( biglietti Civita) rinviando a successivi atti le assegnazioni da parte dei responsabili dei servizi previa ulteriore verifica contabile da sottoporre a parere del revisore dei conti;
5. di autorizzare la costituzione della suddetta società attraverso atto notarile delegando il sindaco, con i più ampi poteri, a provvedere alla nomina del primo amministratore unico e del primo Organo di controllo;
6. di autorizzare il Sindaco a versare integralmente nelle casse sociali il capitale sociale di Euro 60.000,00 a mezzo di assegno circolare, a remunerare le spese di costituzione della società ed a espletare tutte quelle attività connesse e collaterali che si rendessero necessarie per la costituzione della suddetta società e per la sua regolare iscrizione al Registro delle Imprese;



7. Di dare mandato al responsabile del servizio amministrativo di adottare tutti gli atti di competenza consequenziale al presente atto e strumentali alla costituzione della Società, ivi compresa l'assunzione dei relativi impegni di spesa e la liquidazione della quota di partecipazione societaria dell'Ente per l'importo complessivo di € 60.000,00.
8. Di dare atto che la spesa di costituzione oltre alle spese del rogito notarile, per la costituenda società, rientrano nei costi di gestione ammissibili della stessa.
9. Di dare atto che lo schema del presente atto è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica e pubblicato sul sito di questa Amministrazione (art. 7, comma 4, d.lgs. 175/2016) giusto avviso pubblico e successiva Assemblea pubblica.
10. Di dare atto che la presente deliberazione deve essere trasmessa, con finalità conoscitive, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo, mentre è stata già trasmessa alla Autorità garante della concorrenza e del Mercato la deliberazione di intenti n. 2 del 16.2.2019;
11. Di dare atto che la Società verrà inserita negli elenchi presso ANAC delle Società in House di cui all'art. 1921, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 previo affidamento dei servizi previsti.
- 12.

Con successiva votazione espressa in forma palese: n. 8 voti favorevoli (Maggioranza) e n. 4 contrari (minoranza) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Assenti e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs 18/08/2000, n° 267, il sottoscritto esprime parere di Regolarità Tecnica, per quanto di propria competenza, sulla proposta di deliberazione n° 25-06-2019 del  
Bagnoregio li



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Luigi PEDICONE

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DAVID CRESCENZI



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. Franco COLONNELLI

N. 746 Registro di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del sito istituzionale dell'Ente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009 e s.m.


31 LUG. 2019 15 AGO 2019

Bagnoregio li 31 LUG. 2019




IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. Franco COLONNELLI

Si attesta che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva il 27-07-2019



Handwritten text, possibly a date or initials, located on the right side of the page.





\* perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Bagnoregio li 27-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. Franco COLONNELLI





REPUBBLICA ITALIANA  
COMUNE DI BAGNOREGIO

PROVINCIA VITERBO

OGGETTO: SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SPORTELLO DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA (IAT) E DI BIGLIETTERIA DEI SITI DEL COMUNE DI BAGNOREGIO ALLA SOCIETA’ IN HOUSE CASA CIVITA S.R.L. E ALTRI SERVIZI TURISTICO-CULTURALI

L’anno duemiladicianove addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Bagnoregio presso gli uffici del ubicati in Via

TRA

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di responsabile dei servizi socio culturali del comune di Bagnoregio, che agisce per conto e nell’interesse dello stesso comune – Codice Fiscale: \_\_\_\_\_, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Comune di \_\_\_\_\_”;

E

Il Dottor \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società \_\_\_\_\_ Srl partecipata pubblica del comune di \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, iscritta nel registro delle imprese presso la camera di commercio di \_\_\_\_\_, che nel proseguo dell’atto verrà chiamata per brevità “società affidataria”;

PREMESSO CHE

con deliberazione del Consiglio Comunale di Bagnoregio n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato lo Statuto per la costituzione di una Società partecipata, a capitale interamente pubblico, con la finalità di gestione di servizi strumentali da affidarsi in house providing;

- con deliberazione della Giunta Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento in house providing alla Società a capitale interamente pubblico “Casa Civita srl” dei servizi di sportello di informazione ed accoglienza turistica e di biglietteria e dei seguenti servizi :

Mobilità / su due livelli: 1 livello) Trasporto turistico Battaglini-Belvedere e gestione relative biglietterie \* 2 livello) Trasporto per escursioni su area vasta (territorio provinciale, bassa Umbria e bassa Toscana)

Promozione brand Civita attraverso organizzazione presenza a fiere turistiche di livello nazionale e internazionale

Controllo qualità sul brand Civita

Esperienze turistiche: pianificazione e strutturazione accordi per escursioni sul territorio, percorsi enogastronomici, etc

Organizzazione, gestione bagni pubblici e messa a rendita

Sviluppo e vendita merchandising Civita

Gestione strutture museali

Gestione spazi per eventi, iniziative, convegni

Gestione patrimonio: Casa Greco, Palazzo Petrangeli, Palazzo Alemanni (Civita), Bosco Carbonara, area Fornaci Romane Vetriolo, Area Elefante Anticus Castel Celliesi

Sviluppo e vendita spazi pubblicitario

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e sottoscrivono quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Articolo 2 (Oggetto dell'affidamento)

Il Comune di Bagnoregio, come sopra rappresentato, conferisce alla Società a capitale interamente pubblico, Casa Civita Srl, con sede legale in Bagnoregio, che, come sopra rappresentata, accetta, la prosecuzione del servizio sportello di informazione ed accoglienza turistica e di biglietteria ingresso Civita di Bagnoregio .

L'affidamento prevede la gestione in concessione delle attività di cui in premessa compresa la gestione della biglietteria per pagamento ticket per ingresso a Civita di Bagnoregio secondo gli allegati disciplinari di gestione.

L'Amministratore unico della società affidataria conferma di avere preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari sulla esecuzione ed accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni che regolano l'affidamento.

Gli eventi verranno gestiti previa approvazione del programma da parte del Comune con articolato disciplinare comprensivo delle modalità di espletamento e verifiche della autorizzazioni , di piani di sicurezza ecc

Articolo 3 ( finanziamento del contratto e tariffe)

I corrispettivi (ticket ingresso ed entrate da gestione degli immobili e delle aree turistiche costituiscono per il gestore corrispettivo del servizio.

Tutti gli eventuali finanziamenti pubblici percepiti dal Gestore inerenti alle attività oggetto del presente contratto

I servizi in oggetto vengono trasferiti dal Comune di Bagnoregio ed accettati dalla società affidataria sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità contenute nella presente convenzione/contratto, più precisamente la società deve effettuare le seguenti attività:

- a) Gestione contabile e fiscale del servizio di biglietteria, prenotazione e prevendita per l'accesso a Civita di Bagnoregio, alle aree turistiche ai musei agli eventi.
- b) Resta in capo all'impresa il piano di promozione turistica e di informazione della vendita dei biglietti. L'attività di informazione, previo accordo con l'Amministrazione, verrà svolta sui canali web, attraverso i mass media, presso i siti medesimi,
- c) Raccolta, trattamento e diffusione di informazioni turistiche, provvedendo a distribuire gratuitamente schede, elenchi, mini-guide e più in generale materiale informativo ad uso del cittadino/turista;
- d) distribuzione di informazioni e materiali all'utente in loco o con risposta via mail, telefonica, postale o via fax, sulle risorse locali o su quelle del Sistema Turistico Locale della Provincia, garantendo la necessaria collaborazione ed un costante scambio di informazioni;
- e) fornire appoggio logistico, assistenza e sostegno all'Amministrazione comunale, nonché alle eventuali Associazioni che organizzino attività ed iniziative di interesse culturale e turistico, visite e gemellaggi, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;



- f) Collaborazione con gli Uffici dei Servizi Culturali del Comune nella predisposizione di un calendario degli eventi, nell'organizzazione di progetti ed iniziative di carattere promozionale, turistico e culturale.
- g) Collaborazione alla promozione degli eventi organizzati sul territorio comunale;
- h) Fornire informazioni in merito all'offerta turistica/ricettiva relativa all'ambito di appartenenza del territorio di Bagnoregio;
- i) Promozione dell'offerta turistico/culturale "itinerante" della Città di Bagnoregio attraverso la partecipazione a sagre, fiere, convegni, workshop ed eventi promozionali, pubblicitari e di diffusione a carattere regionale, mediante l'utilizzo del "pulmino turistico" di proprietà del Comune.

La Società affidataria uniforma al proprio manuale di Sicurezza la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e delle eventuali successive disposizioni legislative;

I rapporti economici vengono definiti come segue. Dal 31/08/2019 al 31/12/2020 la società verserà al Comune la cifra mensile di 60mila euro, per il tempo necessario di messa al regime della società stessa. Dal 01/01/2021 la società verserà il corrispettivo mensile di 107.837,00 euro, per un totale annuale di 1.294.043,00 euro.

In caso di aumento/diminuzione degli introiti del servizio biglietteria del 10%, il canone aumenterà o si ridurrà di pari importo.



#### Articolo 4 (Durata dell'affidamento)

I servizi sono trasferiti per l'intera durata della società

#### Articolo 5 (Controversie)

Per la definizione di eventuali controversie è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del foro di Viterbo. E' esclusa la competenza arbitrale nella consapevolezza della complessità dei problemi attuativi nascenti dalla presente convenzione, le parti si impegnano alla reciproca massima collaborazione promuovendo anche riunioni di lavoro tra gli uffici interessati alle tematiche in discussione. In caso di controversie circa della presente convenzione, fermo restando la competenza dell'amministrazione comunale alla verifica dell'operato della società affidataria e del rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi affidati secondo l'istituto del controllo analogo, si procederà, preliminarmente alla definizione giudiziaria, ad un esame delle problematiche mediante apposita conferenza comune-società.

#### Articolo 6 (Obblighi della società affidataria nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

La società affidataria applica ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto C.C.N.L. per i lavoratori e agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

La società affidataria è altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

#### Articolo 7 (Controllo analogo)

Le attività di cui all'art. 2 vengono eseguite in raccordo con gli uffici del comune demandati a tale scopo, che controllano l'operato della società affidataria ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi. Il comune può eseguire, attraverso propri incaricati, verifiche sulla corretta gestione dei servizi affidati alla società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un'efficace verifica. Il comune, vigila sull'andamento dei servizi attraverso l'esame del report periodici quadrimestrali e può

effettuare controlli mirati al fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informativi operati sugli archivi. A tale riguardo il servizio competente avrà cura di redigere periodiche relazioni mirate ed evidenziare eventuali scostamenti dagli standard qualitativi e quantitativi previsti. Il comune può. Qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività di competenza della società nell'ambito dell'attività di cui alla presente convenzione. La Società si impegna altresì a fornire al comune ogni tipo di informazione richiesta a riguardo allo svolgimento dei servizi.

#### Articolo 8 (Modalità di esecuzione)

La Società si impegna a svolgere tutti i compiti e le funzioni ad essa affidati con la massima diligenza e osservanza dell'etica professionale, in aderenza al principio di piena e leale collaborazione, nel pieno rispetto delle normative di settore e osservando criteri di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione, adottando a tal fine tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

#### Articolo 9 (Monitoraggi periodici)

Ai fini del controllo quali-quantitativo dei progetti realizzati, la Società predispone e trasmette con cadenza di ciascun anno ed il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione riepilogativa con la descrizione delle attività svolte e/o dei prodotti elaborati e forniti.

La struttura comunale competente in materia di esercizio dei diritti del socio effettua un monitoraggio periodico quadrimestrale della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. A tal fine, la Società deve trasmettere, entro 30 (trenta) giorni naturali dalla conclusione di ciascun quadrimestre dell'anno di riferimento, apposite schede di reporting che evidenzino:

- a) lo stato patrimoniale attivo e passivo della Società;
- b) i costi ed i ricavi maturati nel periodo di riferimento;
- c) il dettaglio dei rapporti finanziari di credito/debito con l'Amministrazione;
- d) l'elenco degli approvvigionamenti sul mercato di servizi, favori, forniture;
- e) ogni altra informazione utile che incide o possa incidere sugli equilibri economico finanziari della Società.

Le Parti potranno effettuare, con cadenza periodica, una rilevazione del grado di soddisfazione delle strutture comunali utenti e dei soggetti esterni all'Amministrazione (cittadini, professionisti e imprese) che fruiscono direttamente o indirettamente delle attività progettuali realizzate dalla Società stessa, tramite apposite indagini di customer satisfaction volte ad acquisire elementi utili al progressivo miglioramento delle suddette attività progettuali.

#### Articolo 10 (Titolarità e utilizzo di prodotti e documenti)

La proprietà dei prodotti software realizzati e sviluppati direttamente ed autonomamente dalla Società e/o da operatori del mercato per conto della stessa, strumentali alla realizzazione dei progetti affidatigli dal Comune, è attribuita alla Società stessa, unitamente alla relativa documentazione tecnica di supporto, ad eccezione dei prodotti software acquisiti e/o sviluppati per realizzare interventi previsti nei Programmi Operativi Comunali, finanziati o co-finanziati con fondi strutturali dell'Unione Europea.

Rispetto ai prodotti software di proprietà della Società, resta inteso che il Comune potrà esercitare, liberamente e senza alcun onere aggiuntivo, i diritti di uso degli stessi in relazione alla riproduzione, implementazione, sviluppo, manutenzione (correttiva, adeguativa ed evolutiva).



In ogni caso, la Società opererà affinché i predetti prodotti software possano essere ceduti in termini di riuso ad altre pubbliche amministrazioni. A tal fine, la Società si impegna a sviluppare e/o a far sviluppare i predetti prodotti software, nonché ad elaborare e/o a far elaborare la relativa documentazione tecnica di supporto, conformemente ai vigenti principi di qualità e "riusabilità" dei software e delle applicazioni informatiche nella pubblica amministrazione.

Le licenze d'uso dei prodotti software di proprietà di operatori del mercato, appositamente acquisite per la realizzazione dei progetti affidatigli dal Comune, sono intestate alla Società stessa salvo diverso accordo tra le Parti.

La proprietà dei prodotti hardware e dei beni mobili, appositamente acquisiti per la realizzazione dei progetti affidatigli dal Comune, è attribuita alla Società unitamente all'eventuale documentazione tecnica di supporto, ad eccezione dei prodotti/beni acquisiti per realizzare interventi previsti nei Programmi Operativi Regionali, finanziati o co-finanziati con fondi strutturali dell'Unione Europea.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Comune concede alla Società in comodato d'uso a titolo gratuito tutti i prodotti hardware e software costituenti gli apparati di elaborazione dati e di telecomunicazione, oltre che i sistemi informativi, strumentali al perseguimento dei compiti istituzionali attribuiti alla Società stessa, ad esclusione dei prodotti/apparati/sistemi acquisiti/realizzati avvalendosi di fondi strutturali comunitari. A tal fine, entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, il Comune effettua un censimento, di tutti i prodotti, apparati, sistemi ceduti o cedenti in comodato d'uso gratuito alla Società.

Fermo restando quanto indicato nel presente articolo, resta inteso tra le Parti che, in caso di cessazione per qualsiasi causa degli effetti del Contratto e/o di perdita del controllo da parte del Comune, quest'ultimo riacquisisce, a titolo gratuito, oltre alla piena e libera disponibilità, anche la piena titolarità giuridica di tutti i suddetti prodotti/apparati/sistemi, ivi compresi i prodotti software realizzati e sviluppati direttamente ed autonomamente dalla Società e/o da operatori del mercato per conto della stessa, senza che la Società possa opporsi, dovendo adempiere tempestivamente e non avendo nulla a pretendere.

Ai fini di una corretta gestione dei progetti inerenti le attività di formazione del personale regionale, la Società si impegna a custodire presso la propria sede tutta la documentazione originale, rendendola immediatamente disponibile per ogni eventuale verifica o controllo dell'Amministrazione comunale, fermo restando che la titolarità dell'intera produzione documentale in materia è attribuita in esclusiva all'Amministrazione comunale.

#### Articolo 11 (Obblighi di riservatezza)

La Società, riconoscendo la titolarità del Comune sulle banche dati gestite nell'ambito del Contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutti i trattamenti di dati/informazioni effettuati sia con supporti automatizzati che con supporti analogici, ivi compresi i dati contenuti nel materiale e nei documenti predisposti in esecuzione delle suddette attività.

L'obbligo di cui al periodo precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza autonomamente in esecuzione delle attività oggetto del Contratto .

La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

#### Articolo 12 (Trattamento dei dati)

La Società, in esecuzione dei servizi oggetto di contratto, tratta dati personali rientranti nella sfera di Titolarità del Comune ai sensi della normativa in materia di Privacy sia nazionale (D.Lgs 196/1003) che europea (Regolamento Europeo 679/2016), quindi è obbligata al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni ivi contemplate.

Il Comune, a seguito della sottoscrizione del presente contratto, procederà a disciplinare i rapporti con la società in materia di Privacy nei termini e secondo le modalità prescritte dall'art. 28 paragrafo 3) del

Regolamento Europeo 679/2016. In particolare, secondo i parametri ivi stabiliti, i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento devono essere disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile stesso al Titolare e che stipuli la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare e, infine, specificare per iscritto i compiti affidati al Responsabile.

Le Parti, quindi, si obbligano alla sottoscrizione del menzionato contratto e/o atto giuridico secondo i termini e i contenuti sopra riportati.

Il Comune, inoltre, autorizza la Società ai sensi e per gli effetti dall'art. 28 paragrafo 2) del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 a ricorrere ad altro Responsabile per l'effettuazione dei trattamenti svolti all'esterno in esecuzione del contratto. In particolare la Società è autorizzata a ricorrere ad altri Responsabili in caso di servizi affidati in outsourcing ai fornitori, rispondendo, comunque, degli inadempimenti in materia di Privacy da parte di questi ultimi. Al riguardo il Responsabile ha l'obbligo di informare il Titolare circa eventuali modifiche relative all'aggiunta e/o alla sostituzione di altri Responsabili, dando così l'opportunità al Comune di opporsi a tali modifiche.

Il Responsabile, nel rispetto dei criteri di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati, si impegna ad effettuare i trattamenti attenendosi ai compiti indicati e alle istruzioni impartite per iscritto dal Titolare conformemente alla normativa in materia di Privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e al Regolamento Europeo 679/2016 nonché alle diverse disposizioni di legge e di Regolamento applicabili e/o adottate dal Comune in materia di Privacy, sicurezza informatica e sicurezza delle informazioni.

Il legale rappresentante pro tempore della Società, con la sottoscrizione del Contratto, si impegna al corretto adempimento di quanto prescritto dalla normativa nazionale e europea sulla Privacy e conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi ivi previsti che assume in relazione ai dati che la Società stessa tratta per conto del Comune in virtù del Contratto

#### Articolo 13 (Spese ed oneri fiscali)

Le spese e gli oneri fiscali relativi al Contratto, ove dovuti, sono a carico della Società.



L'imposta fissa di registro, tenuto conto che il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, sarà eventualmente a carico della parte richiedente la registrazione stessa, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento.

#### Articolo 14 (Acquisizione nuovi servizi)

Ulteriori acquisizioni di servizi aggiuntivi non contemplati nel presente contratto di servizio, su proposta dell'amministratore unico, con delibera di giunta, saranno oggetto di estensione del presente accordo.

#### Articolo 15 (Disposizioni finali)

Il Contratto è sottoposto alla legge italiana. Per quanto in esso non espressamente stabilito e pattuito si intendono richiamate e sottoscritte le vigenti disposizioni legislative relative alla disciplina dei contratti.

Il Contratto può essere modificato esclusivamente mediante accordo sottoscritto dalle Parti, ivi compreso lo scambio formale di proposte e relative accettazioni.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia delle altre e del medesimo atto nel suo complesso.

Ogni comunicazione tra le Parti relativa al Contratto dovrà avvenire in forma scritta ed essere inviata a mezzo telefax oppure lettera raccomandata a/r ovvero posta elettronica certificata (PEC) alla sede dell'altra parte ovvero al diverso indirizzo preventivamente comunicato nei modi di cui al presente articolo.

Le Parti dichiarano che i dati personali e societari forniti con il Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.



Il Contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici su ( ) pagine a video, che le Parti sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, dichiarando altresì che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 82/2005.

Il Dirigente

del Settore Socio Culturale

L'Amministratore unico

della Società srl



Repertorio n.

Raccolta n.

## ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di luglio.

24- 07 - 2019

A Viterbo nel mio studio, in Via Roma n.5.

Innanzi a me Dott. Antonio Pappalardo, Notaio residente in Viterbo, iscritto nel Collegio

Notarile dei distretti Riuniti di Viterbo e Rieti

si è costituito:

- **COMUNE DI BAGNOREGIO**, con sede in Bagnoregio (VT), piazza S. Agostino n.

21, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Viterbo:

00094410560, REA:VT-108420, in persona del signor ....., nato a ....., domiciliato

per la carica ove sopra, nella sua qualifica di Sindaco pro-tempore autorizzato alla

stipula del presente con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_, del Data Breve

che in copia conforme si allega al presente sotto la lett. "A";

**sono altresì presenti:**

- ..... Amministratore Unico;

- .....Revisore legale dei conti;

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, col

presente atto convergono e stipulano quanto segue:

### Articolo 1)

E' costituita dal COMUNE DI BAGNOREGIO, ai sensi degli artt. 2462 e s.s. del cod.

civ. e del D.L.vo 19 agosto 2016 n.175 e successive modifiche, una società a respon-

sabilità limitata sotto la denominazione

**"CASA CIVITA S.R.L."** unipersonale



società a capitale interamente pubblico

#### **Articolo 2)**

La Società ha sede in Bagnoregio (VT), all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter del R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso Comune, con decisione dell'Organo Amministrativo, che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Ai soli fini della prima iscrizione nel Registro delle Imprese di Viterbo, la sede sociale viene indicata dal socio in via Roma n. 28.

Con deliberazioni assunte a norma di legge potranno essere istituite sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, ed istituite filiali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

#### **Articolo 3)**

La società è costituita fino alla data del 31 dicembre 2070, salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

#### **Articolo 4)**

La società, nell'ottica del perseguimento delle finalità istituzionali, assume come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di tutti i servizi pubblici locali di natura turistica e gestione delle risorse del territorio e delle connesse attività di carattere tecnologico di competenza del Comune di Bagnoregio (VT) e degli eventuali ulteriori Enti pubblici soci, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) Legge n. 175 del Dlgs 19 agosto 2016.

La società opera con particolare riguardo all'espletamento dell'intero ciclo del servizio integrato di gestione del territorio, delle risorse naturali, culturali e dei servizi turistici, compiendo tutte le operazioni utili od indispensabili al raggiungimento dell'oggetto sociale.



Potrà, inoltre, assumere e dare esecuzione alle seguenti attività:

a) la gestione di aree di interesse ambientale per lo studio e la conservazione della flora e della fauna con correlate attività di natura turistica e ricreativa, nonché la gestione e valorizzazione di beni, fabbricati ed aree di qualsiasi genere, di interesse paesaggistico, artistico, storico, archeologico e turistico affidati dal Comune di Bagnoregio e/o da altri Enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai soci, compresa la valorizzazione del Borgo di Civita di Bagnoregio candidato a patrimonio Unesco, inserito nella Lista Propositiva Italiana della Convenzione sulla protezione del Patrimonio Mondiale dell'Unesco;

b) la gestione di centri informativi, centri congressi polifunzionali per convegni, meeting, riunioni aziendali, stage, mostre, corsi di specializzazione e formazione;

c) la realizzazione e/o gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici;

d) la gestione di servizi turistici collaterali quali la gestione degli spostamenti, servizio navetta e servizio assistenza connesso, per il trasporto di persone e cose tramite agenzie di viaggi, tour operator, con guide turistiche e/o accompagnatori turistici, attività di trasporto;

e) La società, in particolare, potrà organizzare i mezzi necessari per:

- gestire strutture di ricezione e biglietteria;
- gestire parcheggi e depositi per veicoli;
- gestire l'organizzazione, in proprio e per conto di terzi, di convegni, incontri, meeting, riunioni di lavoro, mostre e/o manifestazioni ed eventi sportivi, teatrali, musicali, cinematografici, multimediali, e più in generale culturali e ricreativi;
- offrire servizi, strutture, personale e quant'altro fosse possibile e necessario per il miglioramento e lo sviluppo turistico del territorio.

La società può assumere le funzioni di stazione appaltante e/o di soggetto concedente



ovvero compiere le attività industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari e di garanzia funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui sopra ed in coerenza con l'articolo 4) dello statuto sociale.

#### **Articolo 5)**

La società sarà retta dalle norme contenute nei patti che costituiscono lo statuto sociale che, debitamente sottoscritto dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me datane alla parte.

#### **Articolo 6)**

Per i primi 3 (tre) anni viene nominato, quale Organo Amministrativo, un Amministratore Unico nella persona di  
  
il quale accetta l'incarico, dichiarando che alla sua nomina non osta alcuno degli impedimenti di legge.

Il potere generale di rappresentanza è attribuito all'amministratore unico.

Quale primo Revisore legale dei conti viene nominato il sig..... il quale accetta l'incarico, dichiarando che alla sua nomina non osta alcuno degli impedimenti di legge.

#### **Articolo 7)**

Il capitale sociale è di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero) ed è interamente sottoscritto dal Comune di Bagnoregio.

Il capitale sociale di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero) viene interamente versato in denaro qui in atto all'Amministratore Unico come sopra nominato, ai sensi dell'art. 2464 comma 4 del Codice Civile come modificato dal comma 15-bis dell'art. 9 del D.L. n. 76/2013, convertito con la legge 9.8.2013 n. 99, mediante consegna da parte del COMUNE DI BAGNOREGIO dell'assegno circolare distinto dal n. \_\_\_\_\_,

recante l'importo di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero), emesso dalla Banca

il Data Breve all'ordine della società, recante la clausola di non trasferibilità.



Il nominato Amministratore Unico, nella indicata qualità, rilascia ricevuta della somma riportata nell'assegno a lui consegnato.

**Articolo 8)**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2019 (trentuno dicembre duemiladiciannove).

**Articolo 9)**

Il signor Voce da elenco , come sopra nominato, viene espressamente delegato ad apportare al presente atto costitutivo ed allegato statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione.

**Articolo 10)**

Le spese del presente atto e sue conseguenti, ammontanti presumibilmente ad Euro 3.600,00 (tremilaseicento virgola zero zero) sono a carico della Società.

NOTAIO

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono. E' scritto in gran parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in piccola parte a mano da me Notaio su quattro pagine intere e parte della quinta su due fogli.

Viene sottoscritto alle ore



Allegato "B" al rep.

CITTÀ DI  
Provincia di Bagnoregio  
**STATUTO**  
**CASA CIVITA S.R.L.**

Statuto approvato con delibera di Consiglio Comunale  
n° del

**INDICE**

- art. 1 - Denominazione
- art. 2 - Sede Sociale
- art. 3 - Oggetto
- art. 4 - Scopo
- art. 5 - Durata
- art. 6 - Controllo analogo
- art. 7 - Poteri di controllo in house
- art. 8 - Poteri di controllo interni ulteriori
- art. 9 - Rapporti sociali
- art. 10 - Capitale sociale
- art. 11 - Dotazione di base e incrementi
- art. 12 - Diritti dei soci
- art. 13 - Assunzione di partecipazioni
- art. 14 - Risultanze sociali e scritture contabili
- art. 15 - Alienazione delle partecipazioni
- art. 16 - Diritto di recesso
- art. 17 - Esclusione
- art. 18 - Liquidazione delle partecipazioni
- art. 19 - Direzione e coordinamento
- art. 20 - Assemblea
- art. 21 - Convocazione dell'assemblea
- art. 22 - Competenze dell'assemblea
- art. 23 - Funzionamento dell'assemblea
- art. 24 - Amministratori
- art. 25 - Attribuzioni e competenze
- art. 26 - Poteri, convocazione e sede dell'organo amministrativo
- art. 27 - Durata in carica e cessazione
- art. 28 - Rappresentanza
- art. 29 - Trattamento economico
- art. 30 - Personale
- art. 31 - Organi di controllo
- art. 32 - Scioglimento e liquidazione
- art. 33 - Bilancio e utili
- art. 34 - Controversie
- art. 35 - Rinvio



**PARTE PRIMA**  
**NATURA, OGGETTO E FINALITA'**

**Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico denominata

**"CASA CIVITA SRL"**

La società indica negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante apposita iscrizione presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497bis, comma 2, del codice civile, di essere a capitale interamente pubblico.

**Articolo 2 – Sede Sociale**

La società ha sede legale nel Comune di Bagnoregio (VT) all'indirizzo risultante dal registro delle imprese.

L'assemblea della società può deliberare lo spostamento della sede sociale all'interno del medesimo Comune e istituire, modificare e sopprimere sedi e uffici secondari.

**Articolo 3 – Oggetto**

La società, nell'ottica del perseguimento delle finalità istituzionali, assume come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di tutti i servizi pubblici locali di natura turistica e gestione delle risorse del territorio e delle connesse attività di carattere tecnologico di competenza del Comune di Bagnoregio (VT) e degli eventuali ulteriori Enti pubblici soci, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) Legge n. 175 del Digs 19 agosto 2016.

La società opera con particolare riguardo all'espletamento dell'intero ciclo del servizio integrato di gestione del territorio, delle risorse naturali, culturali e dei servizi turistici, compiendo tutte le operazioni utili od indispensabili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Potrà, inoltre, assumere e dare esecuzione alle seguenti attività:

a) la gestione di aree di interesse ambientale per lo studio e la conservazione della flora e della fauna con correlate attività di natura turistica e ricreativa, nonché la gestione e valorizzazione di beni, fabbricati ed aree di qualsiasi genere, di interesse paesaggistico, artistico, storico, archeologico e turistico affidati dal Comune di Bagnoregio e/o da altri Enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai soci, compresa la valorizzazione del Borgo di Civita di Bagnoregio candidato a patrimonio Unesco, inserito nella Lista Propositiva Italiana della Convenzione sulla protezione del Patrimonio Mondiale dell'Unesco;

b) la gestione di centri informativi, centri congressi polifunzionali per convegni, meeting, riunioni aziendali, stage, mostre, corsi di specializzazione e formazione;

c) la realizzazione e/o gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici;

d) la gestione di servizi turistici collaterali quali la gestione degli spostamenti, servizio navetta e servizio assistenza connesso, per il trasporto di persone e cose tramite agenzie di viaggi, tour operator, con guide turistiche e/o accompagnatori turistici, attività di trasporto;

e) La società, in particolare, potrà organizzare i mezzi necessari per:

- gestire strutture di ricezione e biglietteria;

- gestire parcheggi e depositi per veicoli;

- gestire l'organizzazione, in proprio e per conto di terzi, di convegni, incontri, meeting, riunioni di lavoro, mostre e/o manifestazioni ed eventi sportivi, teatrali, musicali, cinematografici, multimediali, e più in generale culturali e ricreativi;

- offrire servizi, strutture, personale e quant'altro fosse possibile e necessario per il miglioramento e lo sviluppo turistico del territorio.

La società può assumere le funzioni di stazione appaltante e/o di soggetto concedente

ovvero compiere le attività industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari e di garanzia funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui sopra ed in coerenza con l'articolo 4) che segue.

#### **Articolo 4 - Scopo**

La società ha quale scopo la produzione di un servizio di interesse generale qual è il servizio di natura turistica e gestione del risorse del territorio e delle connesse attività di carattere tecnologico di competenza Comune di Bagnoregio e degli eventuali Enti pubblici proprietari oltreché il perseguimento, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (unitamente al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), delle finalità istituzionali proprie degli stessi soggetti.

In ogni caso l'attività e l'operatività prevalente della società deve essere circoscritta all'ambito territoriale degli Enti pubblici soci.

In coerenza con quanto sopra la società opera in via prevalente nei confronti degli Enti pubblici soci sulla base di specifici contratti di servizio appositamente stipulati.

La Società dovrà garantire che, oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato, in conformità all'art. 16, c. 3, del D. Lgs. 175/2016, sia effettuato nello svolgimento di servizi ad essa affidati dagli Enti pubblici proprietari o da altre persone giuridiche controllate dai soci; ai sensi dell'art. 10 c.1, lett. b) del D. Lgs. 100/2017, la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

#### **Articolo 5 – Durata**

La società è costituita fino alla data del 31.12.2070, salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

#### **Articolo 6 – Controllo Analogo**

Il Comune di Bagnoregio e gli eventuali Enti pubblici proprietari esercitano sulla società un controllo –preventivo, concomitante e successivo - analogo a quello esercitato sui propri servizi tale da porre concretamente in essere un'influenza dominante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società.

Il controllo analogo deve essere garantito sia a livello di controllo societario che a livello di concreta possibilità per i soci di incidere sulla organizzazione e sul dimensionamento dei servizi.

In presenza di una pluralità di soci il controllo può essere esercitato anche in modo congiunto, in conformità all'art. 5, comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e agli artt. 2, comma 1, lett. b) e 16 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Il controllo analogo può essere esercitato attraverso una persona giuridica diversa dall'amministrazione partecipante al capitale sociale, a sua volta controllata, secondo le modalità indicate dai commi che precedono.

In ogni caso i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali la cui scadenza può avere una durata superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341bis, primo comma, del codice civile.

La sottoscrizione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali è soggetta alla preventiva deliberazione del consiglio comunale del Comune di Bagnoregio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 1 e 9 comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

#### **Articolo 7 – Poteri di controllo in house**

Il Comune di Bagnoregio e gli eventuali Enti pubblici soci sono dotati di poteri di direzione, di ispezione, di nomina e di veto idonei a determinare un'influenza decisiva sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società assicurando a

tal fine un controllo effettivo, funzionale e strutturale.

Le principali delibere di competenza dell'organo di gestione e di amministrazione della società sono previamente e periodicamente sottoposte al potere autorizzatorio dell'assemblea. Il medesimo organo ha l'obbligo di fornire all'assemblea e ai soci i report necessari affinché essi effettuino un controllo permanente e permeante sulle attività sociali.

I soci esercitano concreti poteri di ingerenza, indirizzo e vigilanza superiori a quelli tipici del diritto societario e tali da limitare in modo determinante i residuali poteri degli organi di gestione e amministrazione della società ed al contempo assicurando, se del caso attraverso specifici patti parasociali:

- a) una periodica revisione della organizzazione aziendale al fine di verificarne la coerenza con i servizi affidati e con le finalità statutarie;
- b) una periodica riqualificazione e rimodulazione degli assetti della governance aziendale con riferimento ai principi della adeguatezza organizzativa e della complessiva sostenibilità finanziaria;
- c) una periodica analisi dei processi organizzativi e degli standard tecnici e prestazionali in rapporto al dimensionamento complessivo dei servizi erogati.

L'attività di controllo, realizzabile anche attraverso il sistema del confronto periodico e/o la preventiva approvazione, interviene soprattutto nelle seguenti fasi gestionali:

- a) deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e/o comunque di rilevanza strategica;
- b) razionalizzazione delle attività di approvvigionamento di beni e servizi;
- c) individuazione di misure per il contenimento dei costi generali;
- d) programmazione dei processi di riorganizzazione aziendale;
- e) programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di personale;
- f) predisposizione e modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza;
- g) programmazione annuale e triennale delle procedure di affidamento di ogni genere;
- h) attribuzione degli atti di affidamento ed in genere degli atti di adozione di provvedimenti di spesa, acquisti e alienazioni (anche di tipo patrimoniale) di importo superiore a euro 40.000 (quarantamila).

#### **Articolo 8 – Poteri di controllo interni ulteriori**

Al fine di strutturare un sistema di controlli da parte del socio sull'andamento amministrativo, sulla regolarità contabile e sulla adeguatezza tecnico-organizzativa della società, nonché a garanzia della legittimità e correttezza della organizzazione aziendale, sono previsti gli ulteriori seguenti controlli interni:

- a) un controllo preventivo e autorizzatorio di budget economici, patrimoniali e finanziari annuali e pluriennali e dei connessi piani industriali, degli investimenti e di sviluppo volti alla programmazione dei servizi da erogare, delle risorse umane e strumentali da impiegare ed alla previsione di eventuali operazioni straordinarie o comunque di rilevante impatto sulla gestione futura;
- b) un controllo concomitante sull'attuazione di quanto programmato, tramite l'analisi di adeguati report e di conseguenti momenti formali di confronto, verifica e dialogo collaborativo, al fine di valutare anche la necessità di interventi correttivi in corso di esercizio;
- c) un controllo a consuntivo e valutazione ex post tramite idonea documentazione integrativa di quanto già previsto in seno al bilancio d'esercizio in grado di garantire un adeguato livello di attendibilità rispetto a quanto programmato e, dunque, in grado di segnalare le performance aziendali e quelle del centro decisionale della società,



fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Tali controlli interni possono essere esercitati direttamente dai soci, eventualmente organizzati in forma di coordinamento, ove possibile con l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi, in ottemperanza alle previsioni di legge espressamente dettate in relazione alle società partecipate dagli Enti locali secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Gli Enti pubblici soci in qualunque momento possono esercitare poteri di vigilanza ovvero procedere a controlli diretti sulle attività svolte, sulla qualità dei servizi espletati e sul gradimento delle operazioni compiute anche attraverso accesso diretto negli stabilimenti sociali.

Il Comune di Bagnoregio e gli eventuali Enti pubblici proprietari partecipano alla definizione delle strategie sociali, verificano lo stato di attuazione degli obiettivi, accertano la sussistenza della qualità del servizio ed assicurano il controllo, anche ispettivo, sulla gestione aziendale e sul bilancio.

#### **Articolo 9 – Rapporti sociali**

L'affidamento di servizi e di attività da parte del Comune di Bagnoregio e degli Enti proprietari avviene, previa deliberazione del competente organo, attraverso appositi strumenti convenzionali che regolano i reciproci rapporti tra la società i soci.

Il Comune di Bagnoregio e gli eventuali Enti pubblici proprietari esercitano il controllo analogo individuando nelle convenzioni un proprio organo o ufficio interno, eventualmente organizzato in forma di coordinamento, che assume il ruolo di referente per tutti i rapporti intercorrenti tra la società e l'ente affidante.

L'organo o ufficio interno esercita i poteri di verifica, controllo e monitoraggio e corretta interpretazione dei contenuti dell'atto convenzionale e segnala tempestivamente ai soci eventuali inadempimenti o scostamenti dalle direttive, dagli atti di indirizzo e, più in generale, da tutte le disposizioni impartite.

L'organo o ufficio interno coordina tutte le attività volte a garantire l'effettivo espletamento del controllo analogo nonché lo svolgimento dell'alta sorveglianza sui servizi.

L'organo interno ha diritto di accedere alla sede e agli stabilimenti sociali e di visionare e/o di avere copia di tutti gli atti di gestione.

### **PARTE SECONDA**

#### **CAPITALE E PARTECIPAZIONI**

##### **Articolo 10 – Capitale sociale**

Il capitale sociale è determinato in euro 60.000,00 (sessantamila/00).

Possono formare oggetto di conferimenti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi i beni in natura.

Nel rispetto della legislazione vigente e del presente statuto la società può, attraverso apposita delibera di aumento, disporre un incremento del capitale sociale ovvero l'acquisizione di ulteriori patrimoni, anche se destinati a uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447bis e seguenti del codice civile.

Nel caso di incremento del capitale sociale ai soci spetta un diritto di prelazione in misura proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già posseduta.

Il socio contrario all'aumento di capitale ha facoltà di recesso secondo le disposizioni del codice civile e del presente statuto.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

##### **Articolo 11 – Dotazione di base e incrementi**

La prima dotazione iniziale della società è di proprietà esclusiva del Comune di Bagnoregio.

Il socio fondatore, previa deliberazione da parte del consiglio comunale assunta a

maggioranza dei propri componenti, può disporre la cessione di una percentuale massima del 49% della quota di partecipazione in favore di altri soggetti pubblici ricadenti all'interno dei confini territoriali del Comune di Bagnoregio e/o di territori limitrofi.

La partecipazione al capitale sociale del Comune di Bagnoregio non può essere ridotta al di sotto della soglia del 51%.

La società non ammette alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

Sulla quota di partecipazione è vietato costituire diritti reali o personali di godimento e di garanzia a qualsiasi titolo, a favore di terzi non soci in ragione della natura tassativamente pubblica della compagine sociale. Analogamente, non sono trasferibili a terzi estranei alla compagine sociale i diritti di opzione.

Gli atti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui sopra sono inefficaci nei confronti della società e dei soci e, conseguentemente, non è ammessa la relativa annotazione nel registro imprese della camera di commercio.

#### **Articolo 12 – Diritti dei soci**

La quota di partecipazione è individuale, conferisce ai soci eguali diritti, pur nei limiti di cui al comma 2, ed è nominativa e cedibile esclusivamente nel rispetto della legge e nei termini e alle condizioni di cui sopra.

La quota di partecipazione posseduta da ciascuno dei soci attribuisce il diritto di voto e i diritti sociali in misura proporzionale alla medesima quota di partecipazione al capitale sociale.

#### **Articolo 13 – Assunzione di partecipazioni**

La società non può assumere partecipazioni in altre imprese se il contenuto o la misura della stessa si pone in concorrenza e/o in contrasto e/o comporta una modifica dell'oggetto sociale.

La costituzione di nuove società e/o l'acquisizione di nuove partecipazioni in altre società è, comunque, ammessa esclusivamente nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, art. 4.

#### **Art. 14 – Risultanze sociali e scritture contabili**

La società assicura la corretta tenuta dei libri obbligatori e delle scritture contabili come prescritti dalla legge.

Le risultanze del registro imprese indicano il nominativo, l'entità della quota di partecipazione, i versamenti effettuati, le eventuali variazioni e il domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci e dei soggetti che ricoprono cariche sociali è a tutti gli effetti quello risultante dal registro imprese.

Il trasferimento delle partecipazioni assume effetto nei confronti della società a partire dal momento in cui viene annotato nel registro imprese.

L'iscrizione dell'atto di trasferimento delle quote di partecipazione deve essere tempestivamente comunicato alla società su iniziativa dell'alienante o dell'acquirente previa esibizione e consegna di copia del titolo formale da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito presso il competente registro delle imprese.

#### **Art. 15 – Alienazione delle partecipazioni**

Le quote sociali possono essere trasferite per atto tra vivi esclusivamente tra Enti pubblici ricompresi nei limiti territoriali del Comune di Bagnoregio e/o di territori limitrofi, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 11.

Nel caso di alienazione di quote di partecipazione a titolo oneroso i soci vantano un diritto di prelazione.

Il socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria quota di partecipazione deve darne tempestiva comunicazione agli altri soci all'indirizzo pec risultante dal registro imprese specificando l'ammontare della partecipazione che intende cedere, il prezzo,



le modalità di pagamento e le generalità del cessionario. L'obbligo di comunicazione permane anche nel caso di alienazione gratuita o il cui corrispettivo sia diverso dal denaro.

Il diritto di prelazione può essere fatto valere solo a parità di condizioni e deve essere esercitato non oltre trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione via pec di cui al comma precedente.

La manifestazione di interesse di più soci all'esercizio del diritto di prelazione comporta la ripartizione tra loro in proporzione all'ammontare delle quote da ciascuno di essi possedute.

La cessione della partecipazione obbliga solidalmente l'alienante e l'acquirente per un periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.

La alienazione e l'acquisizione di quote di partecipazione nella società è sempre subordinata al gradimento del socio di maggioranza e all'impegno effettivo del potenziale acquirente di affidare alla società servizi o, comunque, attività rientranti nell'oggetto sociale.

Ogni trasferimento effettuato in violazione delle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della società e degli altri soci che, pertanto, possono riscattare le quote dell'acquirente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'avvenuto trasferimento.

#### **Articolo 16 – Diritto di recesso**

Il socio può esercitare il diritto di recesso nelle ipotesi prescritte dagli articoli 2473, primo comma, 2469, secondo comma, e 2497quater del codice civile ovvero nel caso in cui il medesimo socio non abbia prestato il proprio consenso all'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione direttamente a terzi.

Il diritto di recesso non può, comunque, essere esercitato prima del decorso di due anni dalla data di costituzione della società o, se intervenuta successivamente, dalla data di sottoscrizione della partecipazione.

Gli Enti locali proprietari possono esercitare il diritto di recesso nel caso in cui cessi l'affidamento e venga conseguentemente risolto il contratto di servizio o il disciplinare o l'atto negoziale avente natura o funzioni equivalenti, relativi al servizio affidato alla società.

Non è ammesso il recesso parziale o pro quota.

Il socio che intende recedere deve darne tempestiva comunicazione all'organo amministrativo mediante comunicazione via pec non oltre venti giorni dalla piena conoscenza del fatto che giustifica il recesso.

Il recesso produce effetti a partire dalla data di ricezione della relativa pec da parte della società e di esso deve essere comprovata la specifica annotazione riportata nel registro imprese.

L'organo amministrativo comunica immediatamente agli altri soci sia l'intenzione che l'effettivo esercizio del diritto di recesso da parte del socio nonché l'eventuale valore dovuto dalla società a titolo di liquidazione della quota.

#### **Articolo 17 - Esclusione**

L'esclusione del socio può essere deliberata dall'assemblea nei soli casi previsti dalla legge.

#### **Articolo 18 – Liquidazione delle partecipazioni**

In esito al recesso o alla esclusione del socio, la relativa quota di partecipazione deve essere liquidata secondo la procedura indicata dall'articolo 2473 del codice civile.

Il socio che, entro trenta giorni dalla ricezione della notifica di recesso, non comunichi la sua volontà in ordine alle modalità di rimborso della quota si intende decaduto dai diritti a lui spettanti ai sensi dell'articolo 2473, quarto comma, del codice civile.



### **Articolo 19 – Direzione e coordinamento**

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e controllo negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis secondo comma del codice civile.

## **PARTE TERZA ORGANI E FUNZIONAMENTO**

### **Articolo 20 - Assemblea**

L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e del capitale sociale e le sue deliberazioni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2437 del codice civile, vincolano tutti gli Enti pubblici proprietari, ancorché assenti o dissenzienti.

Il presidente dell'assemblea è nominato con deliberazione dei soci assunta a maggioranza del capitale sociale e può essere revocato, su richiesta di almeno un terzo dei soci rappresentanti il capitale sociale, con la medesima maggioranza.

In assenza o mancanza del presidente dell'assemblea, la stessa è coordinata dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dall'amministratore in possesso della maggiore anzianità di carica.

### **Articolo 21 - Convocazione dell'Assemblea**

L'assemblea è convocata dal presidente dell'assemblea nei casi prescritti dalla legge ovvero su richiesta dell'amministratore unico, ovvero, del presidente del consiglio di amministrazione, ovvero ancora su richiesta dei soci o dei consiglieri di amministrazione in entrambi i casi rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale. L'assemblea ordinaria deve, comunque, essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e non oltre sei mesi in presenza delle circostanze straordinarie di cui all'art. 2364, ultimo comma, del codice civile.

La convocazione dell'assemblea avviene con avviso trasmesso ai soci via pec all'indirizzo tempestivamente comunicato ovvero mediante strumenti idonei a dare prova dell'avvenuta conoscenza degli argomenti da trattare all'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora con un preavviso non inferiore a giorni otto, ovvero non inferiore a giorni due nei casi di straordinaria necessità ed urgenza debitamente documentate.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con i quorum previsti dall'art. 2479bis, terzo comma, del codice civile.

In ogni caso la deliberazione s'intende regolarmente adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

### **Articolo 22 - Competenze dell'Assemblea**

L'assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, può adottare regolamenti che disciplinano il concreto funzionamento dell'assemblea stessa, dell'organo di gestione e in genere il concreto svolgimento dell'attività societaria.

Sono riservate all'assemblea le decisioni di cui all'articolo 2479, primo e secondo comma, e dell'articolo 2465, secondo comma, del codice civile oltreché l'approvazione di eventuali partecipazioni in altre società e ogni questione relativa all'assetto delle quote societarie. Per le modificazioni dello statuto è necessario il voto favorevole dei soci in misura non inferiore alla maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea, in coerenza alle previsioni di cui all'art. 7, approva preliminarmente i documenti di programmazione, le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e gli atti fondamentali della gestione, quali la relazione programmatica e le linee strategiche della società e dei programmi operativi relativi allo sviluppo delle

attività aziendali, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale e delle assunzioni, l'esternalizzazione di servizi, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali e gli impegni di spesa superiori all'importo di euro 40.000,00(quarantamila virgola zero zero).

Il Comune di Bagnoregio e gli eventuali Enti pubblici proprietari, nel rispetto dei rispettivi statuti, nominano e revocano, nei modi di legge, i membri dell'organo di amministrazione, di gestione e di controllo oltreché del collegio sindacale determinandone anche il relativo compenso.

L'assemblea delibera, inoltre, su tutti gli argomenti proposti dai soci o dagli amministratori che siano espressione di almeno un terzo del capitale sociale.

#### **Articolo 23 - Funzionamento dell'assemblea**

I soci risultanti dal registro imprese hanno diritto di esprimere il voto e l'eventuale consenso sui punti posti all'ordine del giorno.

Il voto di ciascun socio ha una validità direttamente proporzionale alla quota di capitale sociale posseduta.

Gli Enti locali soci possono partecipare all'assemblea attraverso il proprio legale rappresentante, ovvero, possono rilasciare delega scritta in favore di altri soci ovvero di altri soggetti non titolari di cariche sociali.

L'assemblea nomina un segretario incaricato di redigere il verbale delle sedute.

#### **Articolo 24 - Amministratori**

L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico.

Gli Amministratori possono anche essere non soci, nei limiti consentiti dalla legge.

L'amministratore unico è designato dall'assemblea dei soci, salvo per il primo amministratore, nominato nell'atto costitutivo.

La scelta degli amministratori è effettuata nel rispetto dei principi di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dell'articolo 2382 del codice civile tra soggetti che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, aziende pubbliche o private.

Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovino nelle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 2382 e 2390 del codice e dalle disposizioni concernenti le società a partecipazione pubblica. Pertanto non possono essere nominati amministratori i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

L'organo di amministrazione può procedere alla nomina di direttori, institori e procuratori dotati di specifica e comprovata esperienza nella materia della società pubbliche, tramite le procedure di selezione previste dall'art. 29 dello Statuto.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **Articolo 25 - Attribuzioni e competenze**

L'organo amministrativo deve improntare la sua attività all'osservanza delle norme di legge e del presente statuto, in armonia con le prescrizioni sul funzionamento delle società pubbliche oltreché con gli indirizzi assunti dall'assemblea e dagli organi deliberativi degli Enti soci.

L'organo di amministrazione, prima di deliberare, informa, con adeguato preavviso, gli altri organi sociali, fatti salvi i casi di documentata urgenza.

All'organo amministrativo della società compete:

- a) la predisposizione del bilancio annuale di previsione sulla gestione con specifica indicazione, degli obiettivi di programmazione e dello stato di attuazione degli investimenti;
- b) un rapporto tecnico-economico e finanziario, per il solo primo semestre,



evidenziando:

- lo stato patrimoniale della società,

- i costi ed i ricavi del periodo,

- il dettaglio dei rapporti finanziari di credito/debito tra il Comune di Bagnoregio e la società controllata,

- gli approvvigionamenti ed i lavori affidati a terzi ed ogni altra informazione che incide sugli equilibri economico finanziari della Società;

c) alla fine di ogni esercizio, la predisposizione della bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'attenzione dell'assemblea almeno quindici giorni prima della data fissata per la relativa deliberazione ai sensi dell'art. 2429, comma terzo.

Il bilancio annuale di previsione, di cui al punto a), deve essere trasmesso entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce all'organo, ufficio o autorità preposto al controllo analogo il quale, può proporre, nei successivi quindici giorni, le modifiche e integrazioni ritenute necessarie che l'organo amministrativo sarà tenuto a recepire.

Il testo definitivo del bilancio di previsione è poi sottoposto all'assemblea dei soci per la formale approvazione e rappresenta a tutti gli effetti il perimetro in cui l'organo amministrativo è tenuto a sviluppare la conseguente e connessa attività gestoria.

L'organo di amministrazione della società deve relazionare, su richiesta motivata; al Comune di Bagnoregio e agli eventuali Enti pubblici proprietari e all'assemblea dei soci sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici nonché sull'andamento della gestione ordinaria e straordinaria della società in coerenza con gli obblighi di cui al precedente punto b).

Gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, sono vincolati al rispetto delle prescrizioni impartite direttamente dai soci ovvero in sede di controllo analogo.

L'organo di amministrazione può adottare codici di condotta propri ovvero aderire a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina di comportamenti imprenditoriali nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché portatori di interessi legittimi coinvolti nell'attività della società.

L'organo di amministrazione promuove la consultazione e la partecipazione degli Enti pubblici e delle organizzazioni della società civile in merito alle principali attività della società favorendo specifici incontri e pubblicizzando l'attività sociale.

L'organo di amministrazione può, inoltre, adottare programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

#### **Articolo 26 – Poteri, convocazione e sede dell'organo amministrativo**

L'organo amministrativo esercita poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, nei limiti delle attribuzioni concesse dai soci, dall'assemblea, dalla legge e dal presente statuto.

In presenza del consiglio di amministrazione il presidente convoca la riunione mediante avviso all'indirizzo pec previamente comunicato e concordato con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza o, in caso di urgenza debitamente documentata, con un preavviso di almeno due giorni. Di ogni seduta è redatto apposito processo verbale.

L'avviso di convocazione indica sempre l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

In caso di mancato preavviso le decisioni sono validamente adottate se, comunque, vengono assunte alla presenza di tutti gli amministratori e degli organi di controllo



eventualmente nominati per legge e statuto.

L'organo amministrativo si riunisce presso la sede sociale ovvero presso altra sede eventualmente autorizzata dai soci. L'intervento del componente o dell'organo legittimamente impedito per documentate ragioni può, eccezionalmente, essere ammesso anche tramite mezzi di video conferenza o call conference a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e possano in tempo reale intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati.

#### **Articolo 27 – Durata in carica e cessazione**

Il mandato dell'organo amministrativo è rinnovabile e ha una durata triennale con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di competenza.

L'eventuale rinnovo nella carica, ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile, è subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta dal designato nell'esercizio del precedente mandato.

La cessazione dell'organo di amministrazione deve essere comunicata senza indugio ai soci e ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo organo.

Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare l'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero organo amministrativo ed i restanti consiglieri non possono compiere operazioni che eccedano l'ordinaria amministrazione.

L'organo amministrativo è ricostituito entro trenta giorni mediante delibera dell'assemblea.

#### **Articolo 28 - Rappresentanza**

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza legale della società.

Con l'atto di nomina possono eccezionalmente essere attribuiti speciali poteri di rappresentanza agli eventuali amministratori delegati, ai procuratori, ai direttori ed institori.

#### **Articolo 29 - Trattamento economico**

Il trattamento economico annuo onnicomprensivo degli amministratori e dei dipendenti è soggetto ai limiti e alle regole contenute nell'art.11, commi 6 e7 del D. Lgs. n. 175 del 2016, nonché delle disposizioni di legge applicabili alle società a capitale interamente pubblico locale.

La determinazione della parte variabile della retribuzione è commisurata ai risultati raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuiti a responsabilità dell'amministratore la parte variabile non può essere corrisposta.

Non è consentito corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali ovvero gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività. E', comunque, fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Nel caso di risultato economico negativo per tre esercizi la società riduce del trenta per cento il compenso dei componenti degli organi di amministrazione, salvo che il risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Resta fermo quanto prescritto dall'art. 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 secondo cui il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi può rappresentare giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.

### **Articolo 30 - Personale**

La società stabilisce con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità, imparzialità e dei principi, per quanto applicabile, di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito istituzionale della società.

L'organo di amministrazione può deliberare la nomina di un direttore generale in possesso di comprovate esperienze professionali nello specifico settore di riferimento ed un'adeguata esperienza dirigenziale, non inferiore a dieci anni, maturata in organizzazioni pubbliche o private di significative dimensioni, con autonomia gestionale relativa ai processi di programmazione e pianificazione delle attività, verifica e rendicontazione degli obiettivi, organizzazione e gestione di sistemi di controllo interno, coordinamento e valutazione delle risorse umane.

Egli è selezionato mediante le procedure di cui al comma 1 e, al designato, possono essere delegati poteri di ordinaria amministrazione, nei limiti delle attribuzioni di legge e di quelle disposte dal presente statuto, dall'assemblea e dall'organo di amministrazione.

### **Articolo 31 - Organi di controllo**

Il controllo e la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 3, 2° comma del D. lgs 19 agosto 2016 n. 175, è attribuita al sindaco o a un revisore contabile, la cui nomina spetta all'assemblea, salvo che per la prima nomina disposta nell'atto costitutivo.

Il compenso del sindaco o del revisore contabile è determinato dall'assemblea.

## **PARTE QUARTA CLAUSOLE FINALI**

### **Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione**

La società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 del codice civile e al ricorrere delle circostanze di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

### **Articolo 33 - Bilancio e utili**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali utili risultanti dal bilancio saranno ripartiti con destinazione del cinque per cento a riserva legale, fino al raggiungimento della percentuale di un quinto del capitale e, per la restante parte, sarà in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea, che approva il Bilancio.

L'Assemblea potrà, comunque, decidere di non ripartire gli utili e di accantonarli in un apposito fondo di riserva.

### **Articolo 34 - Controversie**

Le controversie sorte tra i soci ovvero tra la società e i soci aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse nei confronti della società o dei soci da parte di amministratori, liquidatori, sindaci revisori e altri organismi di controllo contabile ovvero nei loro confronti da parte della società e dei soci sono devolute alla giurisdizione e competenza esclusiva del Tribunale di Viterbo.


L'organo di amministrazione assume ogni deliberazione intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché in ordine ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali nonché in merito al contenzioso arbitrale.

### **Art. 35 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni sulle società a responsabilità limitata contenute nel codice civile e nelle norme generali di diritto privato in materia di società nonché alle disposizioni del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e a quelle specificamente riferite alle società a

responsabilità limitata a capitale interamente pubblico.







**COMUNE DI BAGNOREGGIO**  
*Provincia di Viterbo*

Comune di Bagnoregio  
Provincia di Viterbo

Interno

Prot. 0008248 del 16-07-2019  
Categoria 1 Classe 15

Al Sindaco  
Al Revisore dei conti

**Oggetto: Costituzione società partecipata. Riscontro nota n. 5315 del 06/05/19 e successiva prot. 7995 del 10/7/2019**

Per quanto attiene il richiesto parere preventivo di regolarità contabile, del quale è stata segnalata l'urgenza, richiamato l'articolo 5 del D.lgs. 175/2016:

*-Art. 5 Oneri di motivazione analitica*

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, *anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato*. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

*vista la richiesta pervenuta in data 16/07/2019 dal parte del revisore contabile,*

*considerato che il responsabile del servizio amministrativo ha redatto una relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta;*

*considerato che la sostenibilità finanziaria, e l'economicità sono attualmente sorrette da un piano economico finanziario che dovrà essere reso più puntuale ed analitico;*

*si ritiene di poter esprimere parere favorevole solo in ordine alla procedura formale di costituzione e di rinviare alle successive fasi attuative l'espressione del parere contabile.*

Cordialmente



**IL FUNZIONARIO**  
**RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**  
*D.ssa Paola Seravalle*



Piazza S. Agostino n. 21 01022 BAGNOREGGIO

C.F. e P.I. 00094410560

PEC



**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta**  
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 comma 20)

**INFORMAZIONI DI SINTESI**

Oggetto dell'affidamento	<i>SERVIZIO DI GESTIONE SPORTELLO DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE TURISTICA E BIGLIETTERIA DI CIVITA DI BAGNOREGIO</i>
Ente affidante	COMUNE DI BAGNOREGIO
Tipo di affidamento	Art. 192 DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 " ... 2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché' dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché' di ottimale impiego delle risorse pubbliche. ..."
Modalità di affidamento	Affidamenti diretto del contratto all'ente strumentale.
Durata del contratto	Anni 5 (cinque).
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	<i>SERVIZIO GIÀ ATTIVO E GESTITO IN FORMA DIRETTA DAL COMUNE DI BAGNOREGIO</i>
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	<i>COMUNE DI BAGNOREGIO</i>



**SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE**

Nominativo	LUIGI PEDICONE
Ente di riferimento	COMUNE DI BAGNOREGIO
Area/servizio	AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI ALLE PERSONE
Telefono	0761780815/8
E-mail	<a href="mailto:servizidemografici@comunebagnoregio.it">servizidemografici@comunebagnoregio.it</a>
Data di redazione	10/07/2019

## **SEZIONE A**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La presente relazione è elaborata con riferimento all'affidamento del servizio di SERVIZIO DI GESTIONE SPORTELLO DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE TURISTICA E BIGLIETTERIA DI CIVITA DI BAGNOREGIO in house providing a CASA CIVITA Srl, da parte del Comune di Bagnoregio, ai sensi del vigente art. 34, c. 20 del DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179.

La norma di cui all'art. 34 del DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, giunge al termine di un lungo e complesso iter normativo volto a regolare la materia dei pubblici servizi, caratterizzato da una cospicua e a volte caotica produzione legislativa, resa ancor più complessa dall'avvicinarsi di consultazioni referendarie e/o da pronunciamenti della Corte costituzionale.

Con la norma sopraindicata il Legislatore ha rinunciato ad imporre una regolamentazione nazionale che disciplini l'affidamento dei servizi pubblici, rimandando alle disposizioni ricavabili dall'ordinamento europeo.

Il rispetto della disciplina europea deve essere "dimostrato" da una apposita relazione da pubblicarsi sul sito internet dell'Ente Affidante.

L'articolo 34, comma 20, del DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 prevede che, per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

In merito alla giustificazione della scelta di costituire una società in house alla quale affidare il servizio di che trattasi si dimostreranno:

- le ragioni che inducono l'amministrazione procedente a preferire un modello di gestione del servizio tra quelli offerti dall'ordinamento;
- la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale presenti nel modello delineato, indicando se previste, le compensazioni economiche.

Le finalità istituzionale a regime della società CASA CIVITA Srl sono le seguenti:

- a) la gestione di aree di interesse ambientale per lo studio e la conservazione della flora e dalla fauna con correlate attività di natura turistica e ricreativa, nonché la gestione e valorizzazione di beni, fabbricati ed aree di qualsiasi genere, di interesse paesaggistico, artistico, storico, archeologico e turistico

affidati dal Comune di Bagnoregio e/o da altri Enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai soci, compresa la valorizzazione del Borgo di Civita di Bagnoregio candidato a patrimonio Unesco, inserito nella Lista Propositiva Italiana della Convenzione sulla protezione del Patrimonio Mondiale dell'Unesco;

- b) la gestione di centri informativi, centri congressi polifunzionali per convegni, meeting, riunioni aziendali, stage, mostre, corsi di specializzazione e formazione;
- c) la realizzazione e/o gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici;
- d) la gestione di servizi turistici collaterali quali la gestione degli spostamenti, servizio navetta e servizio assistenza connesso, per il trasporto di persone e cose tramite agenzie di viaggi, tour operator, con guide turistiche e/o accompagnatori turistici, attività di trasporto.

La società, in particolare, potrà organizzare i mezzi necessari per:

- a) gestire strutture di ricezione e biglietteria;
- b) gestire parcheggi e depositi per veicoli;
- c) gestire l'organizzazione, in proprio e per conto di terzi, di convegni, incontri, meeting, riunioni di lavoro, mostre e/o manifestazioni ed eventi sportivi, teatrali, musicali, cinematografici, multimediali, e più in generale culturali e ricreativi;
- d) offrire servizi, strutture, personale e quant'altro fosse possibile e necessario per il miglioramento e lo sviluppo turistico del territorio.



Per quanto riguarda la costituzione e gestione della società in house si fa riferimento al dettato del DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175.

Mentre per l'affidamento del servizio alla società in house si rinvia a quanto richiesto dall'art. 34 comma 20 del DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179.

La normativa comunitaria prevede tre possibili forme di gestione dei servizi pubblici locali:

- mediante affidamento a società pubblica in house, a condizione che la società affidataria sia a capitale interamente pubblico e svolga la parte prevalente della propria attività con l'ente affidante, sempre che questi eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici;
- mediante affidamento a società mista pubblico-privata, previa gara "a doppio oggetto" per l'individuazione del socio privato operatore;
- affidamento a società privata, previa gara pubblica.

Nell'attuale normativa si lascia agli enti pubblici competenti la libertà di scegliere la forma di gestione ritenuta più idonea.

**SEZIONE B**  
**CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**  
**E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

**B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

*Civita di Bagnoregio: una risorsa da gestire*

Ci sono luoghi in cui l'interazione tra fattori endogeni e agenti morfogenetici crea paesaggi incantevoli, sospesi in una delicata condizione tra essere una risorsa ambientale o un pericolo naturale, quando tali luoghi sono anche caratterizzati dalla presenza umana, l'interazione finale è assolutamente unica.

Tali centri urbani antichi e spesso preziosi sono continuamente colpiti da pericoli naturali quali frane che minacciano la loro sopravvivenza a causa della forte attività geomorfologica. Il paesaggio risultante, dove le modificazioni umane contrastano e sovrappongono le forme naturali, acquisisce il valore di un paesaggio culturale.

Il borgo di Civita di Bagnoregio, situato al confine con l'antico vulcano Volsini e posto su un picco di tufo che si fonda su una fragile argilla, è un esempio eccezionale di un borgo medievale conservato dove successivi strati culturali hanno prodotto un armonioso complesso di edifici in pietra rossa in muratura e pietra lastricata, strati stretti, ambientati in un ambiente drammaticamente fragile ed instabile.

Civita è un caso straordinario dove la presenza umana ha cercato per secoli di ostacolare il degrado naturale della rupe. È un paradigma della lotta tra gli uomini che mirano a sopravvivere in un ambiente ostile, sebbene incomparabilmente bello, e la natura che vuole fare il suo corso smantellando ed erodendo tutti i rilievi.

La città, di origine etrusca o villanoviana (VII sec. AC), ha avuto una grande espansione dall'età romana fino al tardo medioevo, quando i quartieri Ponte e Carcere (che sono ormai scomparsi) sono stati aggiunti al nucleo urbano originale. Le mappe topografiche e catastali, che risalgono agli inizi del XVIII secolo e altre mappe e documenti storici, dimostrano l'accorciamento progressivo della rupe a causa delle frane che hanno causato, in tempi diversi, la distruzione di porzioni della città costruita sul bordo della rupe.

Sono stati raccolti e analizzati molti dati storici sulle frane e le opere di stabilizzazione, sin dal 1373 dC, per ricostruire in dettaglio l'evoluzione dell'ambiente urbano e della rupe, dove le frane che si ripetono continuamente in tutta la valle creano un paesaggio in continua evoluzione che sembra diverso ogni giorno.

Il Paesaggio Culturale di Civita di Bagnoregio risponde pienamente alla definizione della Convenzione del Patrimonio Mondiale del Paesaggio Culturale

come opera combinata della natura e dell'uomo che illustra l'evoluzione della società e degli insediamenti umani nel tempo, sotto l'influenza dei vincoli fisici e/o delle opportunità presentate dal loro ambiente naturale.

Il Valore Universale eccezionale del Paesaggio Culturale di Civita di Bagnoregio si distingue in due aspetti distinti e complementari, da una parte, i tratti eccezionali che testimoniano l'interazione tra l'uomo e la natura insieme alla qualità e allo stato di conservazione del suo territorio urbano e architettonico strutturale e dall'altro le caratteristiche geologiche uniche del sito e alla sua rapida evoluzione in corso.

Civita di Bagnoregio è stata perfettamente restaurata con metodologie e tecniche in linea con le "carte di restauro" riconosciute dalla Convenzione del Patrimonio Mondiale. Sono stati conservati materiali e sostanze e, per quanto possibile, l'uso e la funzione. Quando sono state assegnate nuove funzioni, sono stati rispettati i valori del patrimonio originale.

L'autenticità del paesaggio culturale di Civita di Bagnoregio riguarda anche le sue caratteristiche naturali e geologiche. Il sito ha mantenuto la sua presenza fisica geologica e storica, con le tracce delle antiche e recenti modifiche causate dalle frane e senza tracce contemporanee di sviluppo a parte gli interventi tecnici per il consolidamento del suolo e della collina rocciosa.



Il paesaggio antropico è punteggiato dall'architettura vernacolare tradizionale e viene ancora utilizzato per l'agricoltura come nei secoli passati mostrando una autenticità sostenibile di utilizzo.

Lo sviluppo del villaggio sulla collina è stato gravemente colpito dall'erosione e Civita fu abbandonata in gran parte dopo la frana del 1695. Il suo layout urbano è cresciuto organicamente nel corso dei secoli e nessuna costruzione moderna contamina il sito. Il layout urbano e l'architettura di Civita sono completamente autentici e attentamente curati dai residenti. *I meccanismi di protezione giuridica garantiscono il rispetto dei più elevati standard di conservazione e di restauro e conservano la loro autenticità.* Il recente riutilizzo di alcuni degli edifici storici come case secondarie e alloggi turistici ha contribuito alla rivitalizzazione e alla conservazione della proprietà.

Nonostante i pericoli geologici, gli abitanti di Civita rifiutarono sempre di lasciare il loro villaggio, anche quando la sede comunale venne trasferita nel vicino Bagnoregio dopo il drammatico terremoto del 1695. Oggi il paese è abitato da poche famiglie di residenti originali e da un numero crescente di abitanti attratti dalla qualità architettonica e urbana di Civita e dal suo eccezionale paesaggio.

L'autenticità del sito, tuttavia, è anche intimamente connessa all'autenticità della lotta in corso contro frane e crolli. I tentativi contemporanei e le soluzioni più antiche sono visibili l'una accanto all'altra e formano una rappresentazione unica ed autentica dell'arte del consolidamento architettonico e del suolo. Interventi a diverse scale sul paesaggio del sito sono visibili e materializzano gli sforzi

continui fatti per la conservazione di un fragile status quo che costituisce l'OUV effettivo di questo luogo.

*La costituzione di una società CASA CIVITA Srl, partecipata al 100% dal Comune di Bagnoregio, conferirà la necessaria flessibilità gestionale e la professionalità per costruire una rete di servizi culturali (musei, strutture per convegni, eventi, costruzione del parco tematico naturalistico, trasporti turistici con mezzi elettrici collegati con l'ingresso a Civita di Bagnoregio quale core business attraverso un unico modulo di viaggio che valorizzerà l'intero territorio).*

L'ingresso a Civita di Bagnoregio da oltre 5 anni è correlato al ticket di ingresso al ponte di collegamento all'abitato quale museo a cielo aperto con oltre un milione di turisti paganti, che fornirà risorse per implementare tutti i servizi culturali del territorio e creare start up innovative, come il museo del Cinema il parco avventura collegato al sito archeologico delle Fornaci di Vetriolo ed a quello paleontologico di Castel Cellesi.

#### *CASA CIVITA Srl: lo strumento di gestione del "fenomeno" Civita di Bagnoregio*

Alla luce della recente evoluzione normativa e giurisprudenziale, il modello di affidamento in house non è più da ritenersi eccezionale bensì alternativo all'indizione della gara. A fronte delle considerazioni di inquadramento sin qui svolte, non appare del tutto casuale che in tema di generalità dell'in house, quale forma di libertà della p.a., possa sorgere qualche dubbio, anche in base alla motivazione rafforzata imposta dall'art. 192 del codice appalti.

*In tal senso sono state sollevate perplessità in sede applicativa (dinanzi alla Consulta dal TAR Liguria per un presunto eccesso di delega, dinanzi alla Cge dal Consiglio di Stato per la verifica della conformità alle direttive), la giurisprudenza si è trovata spesso ad affrontare il problema del sindacato giurisdizionale sulle relative determinazioni.*

*A titolo esemplificativo, si è ritenuto che il comma 2 dell'art. 192 cit. - sulle modalità procedurali per l'affidamento in house — nella parte in cui impone alle stazioni appaltanti di effettuare una preventiva valutazione economica della congruità dell'offerta dei soggetti in house, non impone alcuna gara, neppure informale, fra operatori del mercato, quindi la valutazione delle congruità delle offerte dei soggetti in house prevista dal nuovo codice dei contratti pubblici non può essere confusa con una sorta di gara, alla quale l'ente affidante dovrebbe invitare le imprese del settore, fra le quali il gestore uscente del servizio .*

*In termini più generali, derivanti dal contesto consultivo - normativo coinvolto, il Consiglio di Stato, in sede di commissione speciale (cfr. parere 1 febbraio 2017 n. 282), in tema di linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 stesso, ha evidenziato come la domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori non costituisca un atto di iniziativa procedimentale diretto ad assegnare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore un «titolo» abilitativo necessario per procedere ad affidamenti diretti.*

*In tale ottica l'esclusione del carattere provvedimentale finisce con il limitare ovvero allontanare lo "spettro" del controllo giurisdizionale.*

*Peraltro, come già evidenziato, le pur frequenti questioni che la giurisprudenza si trova ad affrontare in sede applicativa della norma in questione, dovranno fare i conti con gli esiti del duplice canale aperto sulla legittimità e conformità dello stesso art. 192 comma 2.*

*Per questo il TAR per la Liguria (ordinanza 15 novembre 2018, n. 886) ha reputato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, comma 2 cit. "nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti diano conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento in house, "delle ragioni del mancato ricorso al mercato", per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 1, lettere a) ed eee) della legge di delegazione n. 11 del 2016 (recante deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014)".*

*Il TAR ha così motivato, in punto di non manifesta infondatezza: a) l'in house providing costituisce una specifica applicazione del principio di autorganizzazione o di libera amministrazione delle autorità pubbliche; b) deve quindi ritenersi ormai definitivamente acquisito – quantomeno in ambito europeo – il principio che l'in house providing non configura affatto un'ipotesi eccezionale e derogatoria di gestione dei servizi pubblici rispetto all'ordinario espletamento di una procedura di evidenza pubblica, ma costituisce una delle ordinarie forme organizzative di conferimento della titolarità del servizio, la cui individuazione in concreto è rimessa alle amministrazioni, sulla base di un mero giudizio di opportunità e convenienza economica; c) tale principio può anzi ritenersi operante anche nell'ordinamento interno, come riconosciuto da diversi arresti del Consiglio di Stato ( sezione V, 15 marzo 2016, n. 1034, Consiglio di Stato, sezione V, 18 luglio 2017, n. 3554), dovendosi valorizzare il disposto dell'art. 34, comma 20, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito in legge n. 221 del 2012; d) tale norma, specificamente dettata per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, "non contiene alcun riferimento alle ragioni del mancato ricorso prioritario al mercato, che sono ultronee rispetto all'istituto dell'in house", diversamente dall'art. 192, comma 2, del codice appalti, il quale, nell'imporre un onere motivazionale supplementare relativamente alle "ragioni del mancato ricorso al mercato", finisce con l'eccedere rispetto ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nella legge di delega n. 11 del 2016.*

*Per un altro verso la quinta sezione del Consiglio di Stato ha disposto un duplice rinvio alla Corte di giustizia.*

*Con una prima ordinanza ha posto alla Corte di giustizia UE due quesiti interpretativi in tema di affidamento in house, chiedendo in particolare se il diritto europeo osti a una disciplina nazionale che colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto e impedisce, in talune circostanze, ad una pubblica amministrazione di acquisire una quota di partecipazione in un organismo pluripartecipato da altre amministrazioni.*

*Con una seconda ordinanza, la stessa sezione ha rimesso analoga questione. Infatti, se il diritto dell'Unione europea (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche e il principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità di affidamento e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una normativa nazionale (come quella dell'art. 192, comma 2, del 'Codice dei contratti pubblici, approvato con DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50) il quale colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: i) consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché ii) imponendo comunque all'amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettività connessi a tale forma di affidamento.*

*La principale motivazione che ha indotto il Comune di Bagnoregio a optare per il modello di gestione in house è la necessità di costituire la società "in house" per*

il perseguimento della mission prioritaria del Comune per attuare un modello di gestione autonomo, al fine di razionalizzare le risorse.

Come sopra evidenziato la partecipazione ad una società da parte di enti locali è ormai pacificamente ammessa in giurisprudenza, come pure è indubbia la legittimità dell'affidamento diretto del servizio a favore di una tale società da parte degli enti locali soci.

io che conta realmente è "l'esistenza di strumenti giuridici (di diritto pubblico o di diritto privato) idonei a garantire che l'ente sia effettivamente in grado di controllare ed orientare l'attività della società controllata".

Come sopra accennato, i requisiti richiesti dalla normativa europea sono:

1. che la società sia a capitale interamente pubblico;
2. che la società svolga la parte prevalente della propria attività con l'ente affidante;
3. che l'ente affidante eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Tutti i requisiti di cui sopra sono garantiti dalle previsioni statutarie della costituenda società.

Infine, per quanto riguarda il successivo affidamento bisogna ottemperare al disposto dell'art. 192 del codice dei contratti di cui al DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50.

La nozione interna di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di Giustizia UE, 18 giugno 1998, C--35/96, Commissione Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003) deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di interesse Generale, ove limitata all'ambito locale, come riconosciuto dalla Corte con la sentenza n. 272 del 2004 (Corte Cost., 325/2010).

I Servizi di Interesse Generale sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio (Commissione Europea, I servizi d'interesse generale in Europa [COM (96)443]. Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico. Ciò posto, si è ritenuto che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per l'affidamento in esclusiva ad un soggetto terzo dei servizi in questione.

L'art. 113, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali possono affidare direttamente la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

a società di capitali con la partecipazione totale di capitale pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

a nota dell'ANCI del 24 luglio 2012 "Prime osservazioni sull'affidamento dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012" evidenzia come tale sentenza, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 4 del D.L. n° 138/2011, azzera tutta la disciplina dei Servizi Pubblici Locali e sostanzialmente consente l'affidamento "in house" a propria società a totale partecipazione pubblica, per la quale viene esercitato il controllo analogo e che realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Quindi, allo stato attuale, in tema di affidamento "in house", alla luce di quanto in precedenza esposto, vale la regola che l'affidamento diretto può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa comunitaria vigente per la gestione in house, a condizione che l'ente pubblico titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla.



La Società CASA CIVITA Srl è a tutti gli effetti società a capitale interamente pubblico, l'attività è svolta nei confronti del Comune di Bagnoregio, il quale esercita le attività di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare il controllo analogo.

Del resto, risulta anche qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio.

Infatti, l'importanza strategica dell'informazione turistica richiede un controllo continuo dei livelli di qualità degli uffici preposti: questo significa l'applicazione di standard di lavoro finalizzati ad elevare il livello dei servizi offerti, anche modificando le strategie operative in atto.

Anche sotto questo aspetto, la società di capitali a totale partecipazione pubblica, quale modello per la gestione dei servizi pubblici locali, offre adeguate garanzie sotto il profilo economico strutturale.

*Il servizio di gestione sportello di accoglienza, informazione turistica e biglietteria di Civita di Bagnoregio*

Nell'ambito dell'affidamento diretto del servizio di che trattasi saranno affidati alla società CASA CIVITA Srl le seguenti prestazioni:

- gestione contabile e fiscale del servizio di biglietteria, prenotazione e prevendita per l'accesso a Civita di Bagnoregio, alle aree turistiche ai musei agli eventi;
- il piano di promozione turistica e di informazione della vendita dei biglietti. L'attività di informazione, previo accordo con l'Amministrazione, verrà svolta sui canali web, attraverso i mass media, presso i siti medesimi;
- raccolta, trattamento e diffusione di informazioni turistiche, provvedendo a distribuire gratuitamente schede, elenchi, mini-guide e più in generale materiale informativo ad uso del cittadino/turista;
- distribuzione di informazioni e materiali all'utente in loco o con risposta via mail, telefonica, postale, sulle risorse locali o su quelle del Sistema Turistico Locale della Provincia, garantendo la necessaria collaborazione ed un costante scambio di informazioni;
- fornire appoggio logistico, assistenza e sostegno all'Amministrazione comunale, nonché alle eventuali Associazioni che organizzino attività ed iniziative di interesse culturale e turistico, visite e gemellaggi, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
- collaborazione con gli Uffici dei Servizi Culturali del Comune nella predisposizione di un calendario degli eventi, nell'organizzazione di progetti ed iniziative di carattere promozionale, turistico e culturale;
- collaborazione alla promozione degli eventi organizzati sul territorio comunale;
- fornire informazioni in merito all'offerta turistica/ricettiva relativa all'ambito di appartenenza del territorio di Bagnoregio;
- promozione dell'offerta turistico/culturale "itinerante" della Città di Bagnoregio attraverso la partecipazione a sagre, fiere, convegni, workshop ed eventi promozionali, pubblicitari e di diffusione a carattere regionale.



## **B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

La nozione di Servizio Universale si discosta da quella del Servizio Pubblico, in quanto si parla di tutte le "prestazioni che non possono essere erogate in modo soddisfacente in un regime di concorrenza", ossia si dà una definizione molto più ristretta e precisa. Le situazioni che rientrano nella definizione corrispondono ai "fallimenti del mercato", ossia a tutte quelle prestazioni non remunerative che nessuna impresa privata avrebbe convenienza di erogare in condizioni di libero e perfettamente concorrenziale mercato. Inoltre, dette prestazioni sono imposte dagli ordinamenti stessi, perché ne riconoscono il valor sociale ed indispensabile per la collettività.

Una prima nozione di Servizio Universale è datata 1894: ci troviamo negli Stati Uniti, in una situazione problematica per il settore delle Telecomunicazioni. Sintetizzando la vicenda, questa nozione era collegata alla nozione di "interconnessione delle reti".

Molti anni più tardi, nell'Ordinamento Europeo viene introdotto il concetto di Servizio Universale, inteso come "un insieme di servizi di base, che devono

essere assicurati a tutti i cittadini a prescindere dalla loro ubicazione geografica, ad un livello qualitativo che rispetti determinati standard ed a prezzi accessibili”.

Il concetto di “servizio universale” è dinamico: assicura che i requisiti di interesse generale tengano conto dei progressi in campo tecnologico, economico, sociale e politico e consente, se del caso, di adeguare costantemente tali requisiti alle diverse esigenze degli utenti e dei consumatori.

Il servizio di gestione sportello di accoglienza, informazione turistica e biglietteria di Civita di Bagnoregio dovrà essere sempre più caratterizzato dai seguenti requisiti fondamentali:

- a) continuità;
- b) qualità del servizio;
- c) accessibilità dei prezzi;
- d) protezione degli utenti e dei consumatori;
- e) sicurezza della fornitura;
- f) accesso alla rete territoriale e culturale locale.

Il servizio di che trattasi deve essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

Il concetto di compensazione economica deriva, nel diritto comunitario, dall'articolo 106 del Trattato in base al quale la gestione del servizio deve in via generale essere soggetta alle regole del mercato, ma è prevista una deroga all'applicazione delle regole della concorrenza laddove il rispetto dei principi che la governano rischi di compromettere la missione affidata al gestore.

Infatti, se l'operatore economico chiamato a gestire un servizio pubblico agisse in maniera del tutto scevra da condizionamenti derivanti dalla mission particolare che la natura del servizio pubblico impone, esso potrebbe far dipendere la propria offerta esclusivamente dalle regole economiche che governano l'incontro tra la domanda e l'offerta.

Per questo il committente, in quanto soggetto cui compete la tutela dell'interesse pubblico, è tenuto a riequilibrare lo scompenso economico gravante sul gestore con delle compensazioni economiche a suo vantaggio qualora la prestazione universale non operi in un mercato remunerativo della medesima, al fine di consentirne la fornitura secondo le prescrizioni fondamentali che precedono.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha messo a punto i principi relativi alle compensazioni economiche evidenziando, in particolare, che "la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi originati


dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenuto conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento".

L'oggetto sociale delle società CASA CIVITA Srl, evidenzia, che la gestione è esclusivamente focalizzata ad offrire la gestione di servizi di interesse generale e di carattere strumentale alla attività del Comune di Bagnoregio privi di mercato concorrenziale trattandosi di gestione di beni demaniali e patrimoniali indisponibili.

Non sono previsti aiuti e contribuzioni del Comune nemmeno nei limiti del de minimis.

### **SEZIONE C MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESELTA**

L'affidamento in house rappresenta un modello organizzativo alternativo all'applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti e servizi pubblici, per effetto della quale una PA si avvale, al fine di reperire determinati beni e servizi ovvero per erogare alla collettività prestazioni di pubblico servizio, di soggetti distinti sul piano formale ma sottoposti al suo penetrante controllo analogo.



Ai sensi dell'art. 5 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, un appalto pubblico aggiudicato a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

In coerenza con quanto sopra specificato l'art. 16 del DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175 ha definito in house quelle società che possono ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto a condizione che:

- a) non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o

potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

- b) lo statuto o appositi patti parasociali prevedono clausole per le quali l'ente o gli enti soci esercitano tramite particolari diritti il controllo analogo;
- c) lo statuto prevede che oltre l'ottanta per cento del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

CASA CIVITA Srl è una società partecipata interamente dal Comune di Bagnoregio.

In particolare, CASA CIVITA Srl opera su incarico del Comune di Bagnoregio, che esercita su di essa un controllo analogo a quello di cui dispongono nei confronti dei suoi uffici e servizi.

In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato di CASA CIVITA Srl è effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dal Comune di Bagnoregio.

La Società, nell'ambito della attuazione dei propri fini istituzionali, agisce in regime di affidamento "in house providing" nella individuazione delle attività da compiere, delle relative modalità e delle risorse da impiegare; nella gestione dei fondi speciali nell'ambito delle procedure previste dalla programmazione negoziata, dai programmi comunitari.

La scelta tra il sistema dell'affidamento tramite procedura di gara pubblica e il sistema dell'affidamento in house deve essere, come sopra esposto, preceduto dalla comparazione degli obiettivi pubblici che si intendono perseguire e delle modalità realizzative avuto riguardo a: tempi necessari, risorse umane e finanziarie da impiegare, livello qualitativo delle prestazioni in base ai principi di economicità e massimizzazione dell'utilità per l'Amministrazione.

Con riguardo agli obiettivi pubblici è sufficiente evidenziare l'importanza strategica delle attività oggetto di affidamento. Ai fini degli aspetti correlati agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche si sottolinea che con l'affidamento del servizio alla società partecipata al 100% il raggiungimento di tali obiettivi appare più facile e controllabile.

Prima di procedere all'affidamento si è provveduto a valutare i contenuti del servizio di che trattasi in merito alla coerenza, congruità e qualità del servizio offerto rispetto ai fabbisogni da soddisfare nonché le valutazioni in ordine alla congruità della stessa sotto il profilo economico e degli ulteriori elementi riconoscibili come costituenti valore aggiunto per l'Amministrazione e ritenuti

idonei ad integrare i requisiti di legittimità dell'opzione in house previsti dall'articolo 192 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50.

Seppur non sia stata data completa evidenza nell'atto di affidamento di ogni elemento, si ritiene possa considerarsi rispettato il dettato derivante dalla norma, rispetto ai benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Tale valutazione deriva da una ampia ricognizione del contesto di mercato (contratti e/o altre attività analoghe affidati nel corso di precedenti esercizi), rispetto al quale spesso sono state affidate attività diversificate a soggetti indipendenti, non sempre con capacità di integrare diversi task e funzioni e di dialogare in forma sinergica (eccessiva frammentazione dei servizi), senza considerare che in talune circostanze le risorse non sono adeguate per numero e/o per tipologia di professionalità rispetto ai fabbisogni, anche con potenziale rischio di scarsa coesione interna, rischio sicuramente superabile nel caso di un unico soggetto qualificato con competenze pluridisciplinari e rispetto al quale l'Amministrazione esercita un controllo analogo, con poteri di direzione, di coordinamento e di supervisione dell'intera attività della persona giuridica controllata.



In tal senso la comparazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono conseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi prospettati per il servizio in questione, anche sulla scorta dell'esperienza pregressa, hanno determinato il convincimento che tale affidamento fosse soluzione confacente a garantire la maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e, al contempo, preferibile rispetto ad altre forme di gestione.

Sotto altro profilo si evidenzia che una società di capitali a totale partecipazione pubblica offre, sotto molteplici aspetti, maggiori garanzie ritenute imprescindibili per la tipologia di affidamento in oggetto.

In particolare, si evidenzia:

- la possibilità di un controllo continuo dei livelli di qualità degli uffici preposti e la conseguente applicazione di standard di lavoro finalizzati ad elevare il livello dei servizi offerti, anche modificando le strategie operative inizialmente previste;
- la possibilità per l'azionista di disporre la realizzazione di attività aggiuntive ove queste siano ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi previsti;
- la possibilità per l'azionista di rimodulare le attività anche disponendo la riduzione delle stesse in caso di valutazioni strategiche che impongano una decisione in tal senso;
- l'indipendenza (intesa come assenza di conflitti di interesse economico) rispetto alle imprese operanti sul mercato;

- l'assenza di finalità speculativa dato dal perseguimento di un interesse pubblico (rispetto anche ai fini di lucro di un operatore privato) nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016.

## **SEZIONE D**

### **MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA**

Attualmente il solo servizio di gestione della biglietteria di Civita di Bagnoregio è gestito in forma diretta dal Comune di Bagnoregio.

Viceversa, il Comune di Bagnoregio non gestisce un organico servizio di SPORTELLO DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE TURISTICA.

Relativamente all'analisi della congruità economica delle prestazioni che CASA CIVITA Srl andrà a svolgere nel corso del periodo quinquennale di affidamento, il benchmark è stato effettuato con servizi analoghi affidati.

La valutazione sulla congruità economica dell'offerta proposta dal soggetto in house ha tenuto conto in debita considerazione sia l'oggetto sia il valore della prestazione. Tra gli ulteriori criteri che hanno condotto a ritenere congruo l'affidamento alla Società in house si citano, in modo esemplificativo e non esaustivo, inoltre:

- retribuzioni eque, poiché la società in house è soggetta all'osservanza di oneri stringenti in materia di tutela del lavoro (Cons. di Stato sent. n. 2252/2017);
- l'osservanza da parte della Società in house delle normative in tema di appalti pubblici, trasparenza, anticorruzione, pubblicità, privacy, antimafia, che produce un valore aggiunto rispetto alla sola economicità, intesa in senso di risparmio di costi;
- la gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi nel rispetto delle regole pubbliche, ivi comprese quelle relative al conferimento di incarichi professionali ed al reclutamento del personale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016.

La remunerazione del servizio prestatato di servizio di gestione della biglietteria di Civita di Bagnoregio da parte di CIVITA CASA Srl va individuato nell'attivazione dei servizi di SPORTELLO DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE TURISTICA con cui la società attiverà prestazioni e prodotti, attualmente non presenti sul mercato, che potrà garantire un utile di esercizio.

## **CONCLUSIONI**

Tenuto conto delle verifiche e delle motivazioni sopra esposte può ritenersi, da un lato che il modello dell'affidamento a società di capitale a totale partecipazione pubblica per la gestione dei servizi valutati risulta essere senz'altro quello più adeguato a rispondere alle esigenze dell'Amministrazione e, dall'altro, che ricorrono tutti i presupposti dettati dal Codice dei Contratti

Pubblici affinché il Comune di Bagnoregio possa confermare l'affidamento dei servizi di che trattasi alla società in house CASA CIVITA Srl.

In particolare, si è verificato che:

- CASA CIVITA Srl è un ente in house del Comune di Bagnoregio;
- CASA CIVITA Srl possiede le competenze tecniche e specifiche che hanno assicurato e garantiranno per il futuro la qualità del servizio in oggetto, nonché modalità attuative in grado di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi di politica pubblica da parte dell'Amministrazione;
- da tale affidamento derivano evidenti benefici in termini di efficienza, di affidabilità, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- le prestazioni da riceversi da parte di CASA CIVITA Srl risultano essere congrue.
- La visione strategica della costituzione della Società in House in line anche con recenti orientamenti giurisprudenziali e della Corte dei Conti è quella di fornire una opzione organizzativa di qualità con compressione dei costi interni dell'Ente anche in materia di personale.
- Una visione aperta e prospettica di medio e lungo termine integrata che superi contingenze temporali e diretta a benefici anche potenziali in termini non solo di riduzione dei costi, ma di miglioramento della qualità dei servizi con reperimento sul mercato di skill indisponibili all'interno dell'Ente, maggiore flessibilità e un core business nell'ambito della mission principale dell'Ente (sviluppo turismo culturale) con adeguato know out.